

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Citazione del responsabile civile - Termine - Determinazione ad opera del giudice - Omessa previsione del medesimo termine assegnato all'imputato (dall'art. 555, terzo comma, del cod. proc. pen.) - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Cod. proc. pen., art. 83, comma quinto; Costituzione, art. 24).

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Citazione del responsabile civile - Termine - Determinazione ad opera del giudice - Conseguente violazione dei diritti di difesa del responsabile civile - Riferimento al termine assegnato all'imputato - Necessità.

N. 454 — Sentenza 4 novembre 1992 Pag. 539

Previdenza e assistenza sociale - Pensione sociale (c.d. sostitutiva) - Attribuzione agli invalidi ultrasessantacinquenni alle più favorevoli condizioni reddituali richieste per la pensione di invalidità - Salvezza del diritto solo nei casi di intervenuto provvedimento di liquidazione dell'I.N.P.S. entro il termine di vigenza del d.l. n. 495 del 1987, e non in quelli in cui fosse stata presentata nello stesso termine domanda alla competente autorità amministrativa - Asserita ingiustificata disparità di trattamento - Non fondatezza della questione. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, comma terzo; Costituzione, art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Pensione sociale (c.d. sostitutiva) - Attribuzione agli invalidi ultrasessantacinquenni alle più favorevoli condizioni reddituali richieste per la pensione di invalidità - Salvezza del diritto solo nei casi di intervenuto provvedimento di liquidazione entro il termine di vigenza del d.l. n. 495 del 1987, e non in quelli in cui fosse stata presentata nello stesso termine domanda alla competente autorità amministrativa - Lamentata incoerenza del sistema dei requisiti reddituali fissati per il conseguimento della pensione sociale e dei trattamenti di inabilità - Non fondatezza della questione. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, comma terzo; Costituzione, art. 38).

Previdenza e assistenza sociale - Pensione sociale (c.d. sostitutiva) - Attribuzione agli invalidi ultrasessantacinquenni alle più favorevoli condizioni reddituali richieste per la pensione di invalidità - Salvezza del diritto solo nei casi di intervenuto provvedimento di liquidazione entro il termine di vigenza del d.l. n. 495 del 1987, e non in quelli in cui fosse stata presentata nello stesso termine domanda alla competente autorità amministrativa - Uso asseritamente irrazionale dell'interpre-

tazione di precedente disposizione di legge, da parte del legislatore, con indebita invasione dell'area riservata al potere giurisdizionale - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, comma terzo; Costituzione, artt. 3, 38 e 101*).

N. 455 — Sentenza 4 novembre 1992 Pag. 551

Previdenza e assistenza sociale - Impiego pubblico - Anzianità di servizio - Determinazione a fini previdenziali - Riconoscimento del servizio militare, senza oneri di riscatto - Valutabilità del solo servizio in corso o prestato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 958 del 1986 - Conseguente esclusione dal beneficio di coloro che hanno prestato servizio militare in epoca anteriore - Eccezione di inammissibilità per ritenuta inapplicabilità della norma impugnata nei giudizi riguardanti dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Reiezione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, comma primo*).

Interpretazione autentica - Leggi interpretative - Natura - Criteri di riconoscimento - Applicazione alla legge impugnata. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412*).

Previdenza e assistenza sociale - Impiego pubblico - Anzianità di servizio - Determinazione a fini previdenziali - Riconoscimento del servizio militare, senza oneri di riscatto - Limitazione del beneficio in forza di norma interpretativa - Valutabilità del solo servizio in corso ovvero prestato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 958 del 1986 - Conseguente esclusione dal beneficio di coloro che hanno prestato servizio militare in epoca anteriore - Asserita irragionevole disparità di trattamento tra soggetti beneficiari e soggetti privati del beneficio, con violazione della tutela giurisdizionale, con ineguale contribuzione dei cittadini alla spesa pubblica e impedimento della funzione interpretativa del giudice - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, comma primo; Costituzione, artt. 3, 24, 52, 53, 101 e 104*).

N. 456 — Ordinanza 4 novembre 1992 » 563

Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili - Indennità di accompagnamento - Erogazione in misura inferiore a quella dell'indennità prevista per gli invalidi di guerra - Inammissibilità della questione. (*Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 2, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 38*).

Questione di legittimità costituzionale - Indennità di accompagnamento agli invalidi civili - Lamentata disparità di trattamento rispetto agli invalidi di guerra - Natura della predetta indennità - Carezza di una scelta interpretativa in ordine ad essa, da parte del giudice *a quo* - Inammissibilità della questione. (Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 2, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 38).

N. 457 — Ordinanza 4 novembre 1992 Pag. 567

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti in regime forfettario - Determinazione induttiva dell'ammontare dei ricavi, sulla base di presunzioni - Asserita violazione dei principi della capacità contributiva e della progressività dell'imposta, nonché della tutela giurisdizionale, con arbitraria discriminazione dei lavoratori autonomi - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 17 febbraio 1985, n. 17, art. 2, comma ventinovesimo; Costituzione, artt. 3, 24 e 53, commi primo e secondo).

N. 458 — Ordinanza 4 novembre 1992 » 571

Lavoro (rapporto di) - Ferrovie, tramvie in regime di concessione - Dipendenti - Sanzioni disciplinari - Possibilità di irrogare la sanzione della retrocessione - Lamentata disparità di trattamento, rispetto ad altre categorie di lavoratori, con incidenza sulla tutela della utilizzazione della capacità lavorativa - Manifesta inammissibilità della questione per difetto evidente di giurisdizione. (R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, All. A, artt. 37, comma primo, n. 5, e 44; Costituzione, artt. 35, comma primo, e 3).

N. 459 — Ordinanza 4 novembre 1992 » 575

Imposte e tasse in genere - Mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari - Proroga dei termini di decadenza e prescrizione stabiliti per l'esercizio dei diritti dell'Amministrazione - Discrezionalità del Ministro delle finanze, con pregiudizio del principio della certezza delle situazioni giuridiche - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 21 giugno 1961, n. 498 - convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, artt. 1 e 3, nel testo in vigore prima della legge 25 ottobre 1985, n. 592; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 97, comma primo).

N. 460 — Ordinanza 4 novembre 1992 Pag. 579

Processo penale - Indagini preliminari - Termine di durata - Proroga - Concessione, da parte del giudice, solo prima della scadenza del termine - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Cod. proc. pen., art. 406, comma primo; Costituzione, artt. 3, 101, comma secondo, e 112).

N. 461 — Sentenza 5 novembre 1992 » 583

Sanità pubblica - Norme in materia di pubblicità sanitaria - Istituzioni sanitarie di carattere privato (case di cura, gabinetti, ambulatori specialistici) - Pubblicità - Autorizzazione regionale - Procedimento - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata violazione delle competenze regionali in materia - Non fondatezza della questione. (Legge 5 febbraio 1992, n. 175, art. 5, comma primo; Costituzione, artt. 117 e 118).

Sanità pubblica - Norme in materia di pubblicità sanitaria - Ricorso della Regione Lombardia - Istituzioni sanitarie di carattere privato (case di cura, gabinetti, ambulatori specialistici) - Pubblicità - Rilascio dell'autorizzazione regionale - Modalità - Fissazione con decreto del Ministro della sanità - Illegittimità costituzionale. (Legge 5 febbraio 1992, n. 175, art. 5, comma secondo; Costituzione, art. 117; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi primo lett. b, e terzo).

Fonti del diritto - Regolamenti - Regolamento ministeriale di esecuzione e di attuazione di legge statale - Adozione in materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate - Disciplina interferente in materie attribuite alla competenza regionale - Possibilità - Esclusione. (Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi primo lett. b, e terzo).

Sanità pubblica - Norme in materia di pubblicità sanitaria - Istituzioni sanitarie di carattere privato (case di cura, gabinetti, ambulatori specialistici) - Pubblicità - Autorizzazione regionale - Procedimento e modalità per il rilascio - Ricorso della Provincia di Trento - Lamentata violazione delle competenze provinciali in materia - Estinzione del processo per rinuncia al ricorso. (Legge 5 febbraio 1992, n. 175, artt. 1, 2, 4, 5, commi primo e secondo, e 6, comma terzo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 5 e 6; 9 n. 10; e 16).

mente) - Omessa previsione - Denunciata irragionevole discriminazione nell'acquisizione delle prove, con limitazione del diritto di difesa - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Cod. proc. pen., art. 238, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 451 — Ordinanza 2 novembre 1992 Pag. 525

Processo penale - Indagini preliminari - Termine di durata - Proroga - Autorizzazione, da parte del giudice, alla condizione che il termine non sia scaduto - Rigetto della richiesta del P.M., anche nel caso in cui essa sia pervenuta prima di tale data ma notificata all'indagato dopo la scadenza - Lamentata violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Cod. proc. pen., artt. 406, comma primo, e 553, comma secondo; Costituzione, art. 112).

N. 452 — Ordinanza 2 novembre 1992 » 529

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Dichiarazioni rese dal teste nelle indagini preliminari - Ritrattazione - Limiti alla loro acquisizione e utilizzazione in sede di dibattimento - Lamentata impossibilità per il giudice di esercitare il suo libero convincimento - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Cod. proc. pen., art. 500, commi terzo e quarto; Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, comma secondo, e 101, comma secondo).

N. 453 — Sentenza 4 novembre 1992 » 531

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Citazione della persona offesa - Termine di cinque giorni precedenti il dibattimento - Lamentata incongruità per l'esercizio della difesa, con lesione del principio di pari condizione della parte civile rispetto all'imputato - Inammissibilità della questione. (Cod. proc. pen., art. 558, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 24).

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Citazione della persona offesa - Termine congruo - Individuazione con riferimento al termine stabilito per la citazione dell'imputato - Esclusione, stante la diversità di posizione dell'offeso dal reato e dell'imputato - Scelta delle possibili soluzioni - Discrezionalità del legislatore.

dagli enti locali - Contributo finanziario parziale dello Stato - Condizione che siano approvati i relativi progetti esecutivi - Ricorso della Provincia di Trento e della Regione Lombardia - Lamentata lesione della autonomia finanziaria regionale e provinciale - Non fondatezza della questione. (*Legge 26 febbraio 1992, n. 211, artt. 7 e 9; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 5, 17 e 18; 16 e titolo VI; Costituzione, artt. 117, 118 e 119*).

Trasporti pubblici - Sistemi di trasporto rapido di massa - Interventi statali nel settore - Attuazione - Realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti delle Ferrovie dello Stato, nonché di programmi urbani integrati e di collegamenti con aree aeroportuali, espositive e universitarie - Accensione di mutui da parte degli enti locali - Finanziamenti statali diretti - Ricorso della Provincia di Trento e della Regione Lombardia - Lamentata lesione delle competenze regionali e provinciali in materia finanziaria e di trasporto pubblico - Non fondatezza della questione. (*Legge 26 febbraio 1992, n. 211, art. 10; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 5, 17 e 18; 16 e titolo VI; Costituzione, artt. 117, 118 e 119*).

N. 463 — Sentenza 5 novembre 1992 Pag. 603

Regione Siciliana - Elezioni comunali - Cause di ineleggibilità - Unità sanitarie «pluricomunali» - Dipendenti o coordinatori dell'ufficio di direzione - Ineleggibilità per i Consigli dei Comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31, art. 9 n. 8; Costituzione, artt. 3 e 51*).

Regione Siciliana - Elezioni - Cause di ineleggibilità - Unità sanitarie locali «pluricomunali» - Dipendenti - Eleggibilità - Trattamento privilegiato rispetto ai dipendenti delle unità sanitarie «monocomunali» e «subcomunali» - Assenza di razionale giustificazione.

Elezioni - Requisiti di eleggibilità - Principi costituzionali - Poteri del legislatore ordinario - Limiti. (*Costituzione, art. 51*).

Regioni a statuto speciale - Regione Siciliana - Competenza in materia elettorale - Deroga alla disciplina generale dello Stato - Possibilità - Fondamento in situazioni peculiari della Regione - Necessità.

Questione di legittimità costituzionale - Norma impugnata - Supposta sua natura innovativa, anziché interpretativa - Ininfluenza, come autonomo profilo di censura - Valutazione della norma esclusivamente sotto il profilo della sua ragionevolezza.

N. 441 — Sentenza 2 novembre 1992 Pag. 471

Trasporto - Trasporti nazionali e internazionali - Professione di trasportatore di viaggiatori su strada - Disciplina regolamentare in attuazione di direttiva comunitaria - Interesse nazionale ad essa sotteso - Esigenza di uniforme applicazione su tutto il territorio dello Stato. (*Decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448; Direttiva del Consiglio delle Comunità europee 21 giugno 1989, n. 438*).

Trasporto - Trasporti nazionali e internazionali - Distinzione dal settore dei trasporti di interesse locale, attribuito alla competenza regionale. (*Costituzione, art. 117; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 84 e 85*).

Trasporto - Trasporti nazionali e internazionali - Professione di trasportatore di viaggiatori su strada - Disciplina regolamentare in attuazione di direttiva comunitaria - Giudizio di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore - Ammissione - Scrutini finali, materie di esame, composizione delle commissioni d'esame e casi di esonero dall'esame di idoneità - Conflitto di attribuzione - Ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Asserita indebita invasione di competenze regionali in materia di trasporti di interesse regionale e d'istruzione artigiana e professionale - Spettanza allo Stato dei poteri in contestazione. (*Decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, artt. 6, 7, da 9 a 16; Costituzione, artt. 117, 118, comma primo; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 84 e 85*).

Trasporto - Trasporti nazionali e internazionali - Professione di trasportatore di viaggiatori su strada - Disciplina regolamentare in attuazione di direttiva comunitaria - Vincolo di compatibilità (rispetto a tale disciplina) della regolamentazione dell'esercizio dei servizi pubblici di linea e dell'attività di noleggio con conducente - Conflitto di attribuzione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita lesione di competenze regionali in materia di trasporti e delle funzioni ad essa delegate - Spettanza allo Stato dei poteri in contestazione. (*Decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, art. 2, comma secondo; Costituzione, artt. 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 85*).

zia e giustizia (in sede di proposta) - Valore e natura - Interpretazione adeguatrice della norma - Rispetto del principio di leale cooperazione - Necessità. (*Legge 24 marzo 1958, n. 195, art. 11, comma terzo*).

Ordinamento giudiziario - Conferimento di incarichi direttivi ai magistrati - Consiglio superiore della Magistratura e Ministro di grazia e giustizia - Doveri di reciproca collaborazione nell'esercizio delle rispettive competenze - Necessità - Conseguente onere di motivazione, a carico dei due organi, in caso di gravi e insuperabili contrasti sulla proposta e di scelta effettuata contro eventuali diverse indicazioni del Ministro.

Ordinamento giudiziario - Conferimento di uffici direttivi ai magistrati - Nomina del Presidente della Corte d'appello di Palermo - Deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura 11 dicembre 1991 - Assenza di una adeguata attività di concertazione, ispirata al principio di leale cooperazione, tra la commissione competente del Consiglio superiore ed il Ministro di grazia e giustizia - Spettanza al Ministro del potere di non dar corso alla deliberazione del Consiglio superiore, rifiutando di proporre il relativo decreto di nomina al Presidente della Repubblica.

Ordinamento giudiziario - Conferimento di uffici direttivi ai magistrati - Attività di concertazione tra la commissione competente del Consiglio superiore e Ministro della giustizia sulla proposta da formulare - Mancato raggiungimento dell'accordo in tempi ragionevoli - Non spettanza al Ministro del potere di non dare corso alla deliberazione del Consiglio superiore sul conferimento dell'incarico direttivo.

Ordinamento giudiziario - Conferimento di uffici direttivi ai magistrati - Deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura - Concerto del Ministro di grazia e giustizia in sede di proposta e potere del ministro di rifiutare di dar corso alla deliberazione del Consiglio superiore - Dubbi di legittimità costituzionale delle relative norme di legge - Interpretazione adeguatrice delle norme - Conseguente rigetto della richiesta alla Corte costituzionale di sollevare, avanti a sé, questione di legittimità costituzionale. (*Legge 24 marzo 1958, n. 195, artt. 11, comma terzo, e 17, comma primo*).

N. 380 — Sentenza 21 luglio 1992 Pag. 57

Professioni - Ingegnere e architetto - Architetto - Ricorso al Consiglio nazionale degli architetti avverso le delibere dei consigli provinciali - Termine per il ricorso - Sospensione nel periodo feriale - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 462 — Sentenza 5 novembre 1992 Pag. 591

Trasporti pubblici - Provvedimenti legislativi nel settore - Sistemi di trasporto rapido di massa - Intervento straordinario ed eccezionale dello Stato - Finalità. (*Legge 26 febbraio 1992, n. 211*).

Trasporti pubblici - Sistemi di trasporto rapido di massa - Interventi statali nel settore - Individuazione dei Comuni interessati agli interventi - Competenza del Ministro per i problemi delle aree urbane - Ricorso della Provincia di Trento e della Regione Lombardia - Lamentata lesione delle attribuzioni regionali e provinciali in tema di trasporto pubblico - Non fondatezza della questione. (*Legge 26 febbraio 1992, n. 211, art. 1, comma primo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 16; Costituzione, artt. 117, 118 e 128; legge 8 giugno 1990, n. 142, artt. 1, comma terzo, e 27*).

Trasporti pubblici - Sistemi di trasporto rapido di massa - Interventi statali nel settore - Individuazione dei Comuni interessati agli interventi - Formulazione delle relative proposte da parte delle Regioni e Province al Ministro per i problemi delle aree urbane - Inerzia degli enti - Esercizio del potere statale sostitutivo - Condizione della previa richiesta alle Regioni e Province di pronuncia, positiva o negativa, entro un congruo termine - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 26 febbraio 1992, n. 211, art. 1, comma secondo*).

Trasporti pubblici - Sistemi di trasporto rapido di massa - Interventi statali nel settore - Attuazione - Inerzia degli enti locali interessati - Potere di iniziativa del Ministro per i problemi delle aree urbane, ai fini del raggiungimento degli accordi di programma - Ricorso della Provincia di Trento e della Regione Lombardia - Lamentata lesione delle competenze regionali e provinciali - Non fondatezza della questione. (*Legge 26 febbraio 1992, n. 211, art. 4; Costituzione, art. 128; legge 8 giugno 1990, n. 142, artt. 1, comma terzo, e 27*).

Trasporti pubblici - Sistemi di trasporto rapido di massa - Interventi statali nel settore - Attuazione della speciale procedura esecutiva - Competenze di organi statali - Ricorso della Provincia di Trento e della Regione Lombardia - Lamentata lesione delle attribuzioni regionali e provinciali - Non fondatezza della questione. (*Legge 26 febbraio 1992, n. 211, art. 5; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 5, 17 e 18; 16 e titolo VI; Costituzione, artt. 117, 118 e 119*).

Trasporti pubblici - Sistemi di trasporto rapido di massa - Interventi statali nel settore - Attuazione - Mutui contratti

N. 448 — Ordinanza 2 novembre 1990 Pag. 513

Reati militari - Ritardata presentazione in servizio - Sottoposizione a sanzione penale (anziché alla sola sanzione disciplinare) - Prospettato contrasto con i principi di proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della funzione rieducativa della pena, con irragionevole equiparazione a reati ben più gravi e disparità di trattamento rispetto al personale della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. pen. mil. pace, art. 147, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 13, 25 e 27, comma terzo*).

Pena - Determinazione - Proporzione rispetto al fatto - Discrezionalità del legislatore - Limite della ragionevolezza.

Reati militari - Pena della reclusione militare - Finalità rieducativa - Significato.

Reati militari - Ritardata presentazione in servizio - Specialità della situazione dei soggetti tenuti alla prestazione del servizio - Possibilità di riferimento comparativo al regime di altre categorie - Esclusione.

N. 449 — Ordinanza 2 novembre 1992 » 517

Prova penale - Testimonianza indiretta - Istruttoria dibattimentale - Divieto per ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testi anche in caso di sopravvenuta morte, infermità o irreperibilità del testimone - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen., art. 195, comma quarto; Costituzione, artt. 3, 24, 102 e 112*).

Prova penale - Istruttoria dibattimentale - Verbali delle dichiarazioni rese dai testi alla polizia giudiziaria - Lettura - Esclusione anche in caso di impossibilità sopravvenuta di testimonianza diretta - Questione superata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (*ex art. 195 del cod. proc. pen.*) e dalla successiva modifica legislativa incidente sull'operatività della norma impugnata. (*Cod. proc. pen., art. 514 in relazione all'art. 512; Costituzione, artt. 3, 24, 102 e 112*).

N. 450 — Ordinanza 2 novembre 1992 » 521

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Coimputati minorenni - Rifiuto di sottoporsi all'esame - Lettura delle dichiarazioni, comunque rese, in presenza del difensore, nel procedimento connesso (per il quale si è proceduto separata-

N. 446 — Ordinanza 2 novembre 1992 Pag. 501

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Imputato di reato connesso o collegato, nei cui confronti si procede o si è proceduto separatamente, che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere - Lettura delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato durante le indagini preliminari - Omessa previsione - Lamentata diversità di regime dell'utilizzabilità delle prove a seconda che si proceda separatamente o congiuntamente, con lesione del diritto di difesa e del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen., art. 513, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 24, 101, 111 e 112*).

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Imputato in procedimento connesso per il quale si è proceduto o si procede separatamente, o di reato collegato a quello per cui si procede, che, pur essendo comparso, si rifiuti di sottoporsi all'esame - Lettura in dibattimento e utilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, del diritto di difesa, dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e di esercizio dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2 n. 76; Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112*).

N. 447 — Ordinanza 2 novembre 1992 » 505

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Cumulo di più trattamenti - Integrazione al minimo su una sola pensione dal 1° ottobre 1983, in forza di norma interpretativa emanata in difformità da una consolidata ed univoca giurisprudenza - Lamentato uso improprio dello strumento del decreto-legge, in pregiudizio delle prerogative della magistratura e con lesione del diritto alla tutela previdenziale - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.L. 12 settembre 1983, n. 463 - convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 6, comma settimo; d.l. 21 gennaio 1992, n. 14 - non convertito, art. 4, comma primo; d.l. 20 marzo 1992, n. 237 - non convertito, art. 4, comma primo; d.l. 20 maggio 1992, n. 293 - non convertito, art. 4, comma primo; Costituzione, artt. 3, 38, comma secondo, 77, comma secondo, 101, comma secondo, e 104, comma primo*).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Norma di decreto-legge - Mancata conversione in legge - Decadenza del decreto-legge (e dei successivi decreti riproduttivi) - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 444 — Ordinanza 2 novembre 1992 Pag. 491

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda - Esercizio abusivo - Possibilità di continuare l'attività abusiva previa presentazione di istanza di autorizzazione e rilascio dell'autorizzazione in forma tacita - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento tra i produttori del Friuli-Venezia Giulia e quelli di altre regioni, con disciplina di materia penale riservata alla competenza dello Stato - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art. 7, commi primo e secondo - come modificato dall'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53 -; legge Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41, artt. 3, comma quarto, e 4, comma quarto, rectius: comma quinto-quinquies dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, modificato dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 e dall'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23; Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 32 e 116*).

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda senza la prescritta autorizzazione - Prosecuzione dell'esercizio abusivo, fino al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge regionale - Prospettata indebita interferenza in materia penale, riservata alla competenza statale - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per *ius superveniens*. (*Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41, art. 3, comma primo; legge Regione Friuli-Venezia Giulia 20 gennaio 1992, n. 3, art. 1; Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 32 e 116*).

N. 445 — Ordinanza 2 novembre 1992 » 497

Processo penale - Procedimento dinanzi al pretore - Istruttoria dibattimentale - Incompleta enunciazione del fatto nel decreto di citazione - Potere del P.M. di modifica integrativa - Omessa previsione - Lamentata lesione dei principi di soggezione del giudice solo alla legge e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. pen., art. 516; Costituzione, artt. 101 e 112*).

Processo penale - Procedimento dinanzi al Pretore - Udienza dibattimentale - Funzioni di P.M. - Delegabilità ad ufficiali di polizia giudiziaria - Manifesta infondatezza della questione. (*R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 1990, n. 15; Costituzione, artt. 3, 24, 102 e 106*).

Trasporto - Trasporti nazionali e internazionali - Professione di trasportatore di viaggiatori su strada - Disciplina regolamentare in attuazione di direttiva comunitaria - Controllo e revoca del titolo abilitativo da parte dell'ente competente - Conflitto di attribuzione - Ricorso delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Lamentata irragionevolezza della previsione, con indebita invasione di competenze regionali - Spettanza allo Stato dei poteri in contestazione. (*Decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, art. 17; Costituzione, artt. 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 84 e 85*).

N. 442 — Ordinanza 2 novembre 1992 Pag. 483

Regione Calabria - Dirigenti - Personale non inquadrato nella massima qualifica dirigenziale - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, per conseguire il massimo della pensione (così come stabilito per il personale dirigenziale inquadrato nella «massima» qualifica) - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge Regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29, articolo unico; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 117, comma primo*).

Regione Calabria - Dirigenti - Personale non inquadrato nella massima qualifica dirigenziale - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Trattenimento in servizio per conseguire il massimo della pensione, ovvero fino alla conclusione dei procedimenti concorsuali in atto per la copertura della massima qualifica dirigenziale - Esclusione - Lamentata violazione del principio dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge Regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29, articolo unico; Costituzione, art. 97, comma primo*).

N. 443 — Ordinanza 2 novembre 1992 » 487

Processo penale - Procedimenti speciali - Richiesta di rito abbreviato con il consenso del P.M. - Rigetto da parte del giudice in sede di udienza preliminare, per non definibilità allo stato degli atti - Insindacabilità della decisione di rigetto - Lamentata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi del patteggiamento, con violazione del diritto dell'imputato alla riduzione della pena (*ex art. 442 cod. proc. pen.*) e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., art. 440; Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 111, comma primo*).

sparità di trattamento, rispetto alla indennità di buonuscita spettante ai dipendenti dello Stato - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 17, comma primo; Costituzione, art. 3*).

Previdenza e assistenza sociale - Trattamenti di fine rapporto dei dipendenti pubblici - Natura retributiva e previdenziale - Condizioni limitative - Eliminazione in forza di decisioni della Corte costituzionale e di interventi legislativi - Conseguente piena assimilazione dell'indennità premio di fine servizio (corrisposta ai dipendenti degli enti locali) all'indennità di buonuscita (spettante ai dipendenti dello Stato).

N. 440 — Sentenza 2 novembre 1992 Pag. 463

Forze armate - Ufficiali - Avanzamento - Promozioni degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente - Retrodatazione al «giorno precedente» a quello in cui avvenga la promozione dei pari grado del ruolo ad esaurimento - Esclusione dal beneficio disposta per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in forza di norma interpretativa - Asserita irragionevole disparità di trattamento, in danno di quanti della stessa Arma abbiano sostenuto prove selettive rispetto agli assunti senza concorso, con incidenza sulla progressione economica e sui criteri di buona amministrazione e imparzialità - Non fondatezza della questione. (*Legge 27 dicembre 1990, n. 404, art. 10; Costituzione, artt. 3, 36 e 97*).

Forze armate - Ufficiali - Avanzamento - Ufficiali dell'Esercito e ufficiali dell'Arma dei carabinieri - Non omogeneità delle situazioni comparate - Conseguente diversità di disciplina - Ragionevole bilanciamento di esigenze diverse da parte del legislatore.

Forze armate - Ufficiali dell'Arma dei carabinieri - Stato giuridico - Istituzione di un «ruolo speciale» - Previsione nella delega legislativa al Governo - Significativa tendenza all'omogeneità nel trattamento delle Forze armate - Natura di *ius superveniens* della previsione di legge - Esclusione. (*Legge 28 febbraio 1992, n. 217, art. 2*).

Forze armate - Ufficiali - Avanzamento - Ufficiali dell'Esercito in servizio permanente - Promozioni - Precedenza rispetto a quella dei pari grado del ruolo ad esaurimento - Esclusione dal beneficio disposta per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in forza di norma interpretativa - Asserito carattere innovativo di tale norma, emanata in pendenza di giudizio amministrativo, con incidenza sulla tutela giurisdizionale degli interessati - Non fondatezza della questione. (*Legge 27 dicembre 1990, n. 404, art. 10; Costituzione, art. 24*).

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Lavoratori affetti da malattia professionale contratta in Belgio - Indennizzo - Condizioni temporali - Disparità di trattamento rispetto ai lavoratori ammalatisi in Italia - Illegittimità costituzionale già dichiarata - *Ratio decidendi* - Estensione ulteriore ad altra norma non colpita dalla precedente dichiarazione. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 293, comma primo; legge 27 luglio 1962, n. 1115, art. 4).

N. 437 — Sentenza 2 novembre 1992 Pag. 449

Regione Lombardia - Ambiente - Tutela - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi all'interno del singolo insediamento produttivo di origine - Autorizzazione tacita regionale a determinate condizioni non accertate preventivamente - Illegittimità costituzionale. (Legge Regione Lombardia 25 novembre 1991, n. 28, artt. 1 e 2; Costituzione, artt. 117, e 25).

Ambiente (tutela dell') - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Attuazione di direttiva C.E.E. - Necessità di specifica e puntuale autorizzazione per tutte le fasi dello smaltimento - Obbligo delle Regioni di conformarsi nell'esercizio della propria potestà legislativa. (D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 6 e 16).

N. 438 — Sentenza 2 novembre 1992 » 453

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Cumulo di più trattamenti - Fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Pensione di reversibilità a carico del fondo - Divieto di integrazione al minimo, in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 38).

Previdenza e assistenza sociale - Cumulo di più trattamenti pensionistici - Possibilità di integrazione al minimo sino alla data del 1° ottobre 1983 - Applicazioni del principio in via giurisprudenziale - Ulteriore estensione.

N. 439 — Sentenza 2 novembre 1992 » 457

Impiegato degli enti locali - Trattamenti di fine servizio sostitutivi dell'indennità premio di servizio - Divieto agli enti locali di corrisponderli ai propri dipendenti - Applicabilità alle situazioni definite anteriormente alla sentenza n. 208 del 1986 della Corte costituzionale - Conseguente lamentata di-

sistema costituzionale dei controlli sugli enti locali - Manifesta inammissibilità della questione per difetto assoluto di rilevanza. (*Legge Regione Siciliana 15 marzo 1963, n. 16, art. 30, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 20, comma primo; Costituzione, art. 97, commi primo e terzo, e 130*).

Regione Siciliana - Controllo sugli atti degli enti locali - Commissione provinciale di controllo - Composizione - Disciplina - Carattere tecnico dell'organo di controllo - Carenza di idonea garanzia - Manifesta inammissibilità della questione per assoluto difetto di rilevanza. (*Legge Regione Siciliana 15 marzo 1963, n. 16, art. 30, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 20, comma primo; Costituzione, art. 97, commi primo e terzo, e 130*).

Questione di legittimità costituzionale - Prospettazione in via ipotetica, in riferimento ad eventuali atti futuri, e dopo l'anticipazione della decisione di merito o la stessa decisione dei motivi del ricorso - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 436 — Sentenza 2 novembre 1992 Pag. 443

Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Riferibilità alle sole norme in essa esplicitamente menzionate - Potere della Corte di dichiarare l'illegittimità consequenziale di norme (analoghe o connesse) non espressamente impugnate - Mancato esercizio - Permanente vigenza delle stesse norme, ancorché viziate di incostituzionalità - Questione di legittimità successivamente proposta in ordine ad esse - Ammissibilità. (*Legge 27 luglio 1962, n. 1115, art. 4; Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27*).

Questione di legittimità costituzionale - Ammissibilità - Controllo della Corte costituzionale - Limiti - Interpretazione della norma impugnata, accolta dal giudice *a quo* - Possibilità che la Corte la disattenda - Esclusione, salvo il caso di palese arbitrarità o non plausibilità della premessa interpretativa proposta.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Lavoratori italiani rimpatriati, affetti da silicosi contratta in Belgio - Indennizzabilità della malattia (da parte dell'I.N.A.I.L.) - Periodo massimo di quindici anni dall'abbandono della lavorazione morbigena - Illegittimità costituzionale. (*Legge 27 luglio 1962, n. 1115, art. 4; Costituzione, art. 3, e 35, quarto comma, e 38*).

N. 464 — Sentenza 5 novembre 1992 Pag. 609

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Profili di incostituzionalità - Deduzione in via principale e in via subordinata - Insussistenza di un rapporto di pregiudizialità - Esame delle questioni invertito rispetto all'ordine prospettato dal giudice *a quo* - Possibilità.

Possesso ingiustificato di oggetti e valori - Ritenuta incriminazione del «mero sospetto» e non di una vera e propria condotta criminosa, in contrasto con il principio di legalità richiedente la commissione di un fatto - Non fondatezza della questione. (*Cod. pen., art. 708; Costituzione, art. 25, comma secondo*).

Possesso ingiustificato di oggetti e valori - Ritenuta incriminazione del rifiuto di fornire giustificazioni circa la provenienza delle cose tenute - Prospettata lesione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione. (*Cod. pen., art. 708; Costituzione, art. 24, comma secondo*).

Possesso ingiustificato di oggetti e valori - Incriminazione - Asserito contrasto con il principio di tutela del diritto di proprietà - Non fondatezza della questione. (*Cod. pen., art. 708; Costituzione, art. 42*).

N. 465 — Sentenza 5 novembre 1992 » 615

Vendita - Vendita con trasporto di cose mobili - Obbligo di consegna a carico del venditore - Adempimento liberatorio con la semplice consegna della merce al vettore (o spedizionario) - Pretesa irragionevolezza, con ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina stabilita per il debitore che si avvale dell'opera di terzi (nell'adempimento dell'obbligazione) - Non fondatezza della questione. (*Cod. civ., art. 1510, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

Vendita - Vendita con trasporto di cose mobili - Obbligo di consegna a carico del venditore - Adempimento liberatorio con la semplice consegna della merce al vettore - Asserita violazione del principio di utilità sociale dell'iniziativa economica privata - Non fondatezza della questione. (*Cod. civ., art. 1510, comma secondo; Costituzione, art. 41*).

N. 466 — Sentenza 5 novembre 1992 » 621

Regione Lazio - Istituto autonomo case popolari di Roma - Dirigenti di prima qualifica - Mancata attribuzione agli stessi dirigenti di «posizioni di studio, ricerca, ispettive e di controllo», riconosciute ai dirigenti regionali di pari qualifi-

N. 494 — Ordinanza 16 dicembre 1992 Pag. 797

Edilizia e urbanistica - Strumenti urbanistici regionali - Termine massimo per l'approvazione - Perentorietà - Decorrenza - Approvazione tacita dello strumento adottato - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Calabria e Puglia - Lamentata lesione di competenze regionali - Manifesta inammissibilità delle questioni per mancata conversione del decreto-legge impugnato. (D.L. 30 aprile 1992, n. 274 - non convertito -, art. 3; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, artt. 2 e 4; Costituzione, artt. 3, 9, 32, 97, 117 e 118).

Protezione civile - Convenzioni con istituti, gruppi ed enti di ricerca - Stipulazione - Facoltà del Ministro per il coordinamento della protezione civile - Ricorso della Regione Lombardia - Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione del decreto-legge impugnato. (D.L. 30 aprile 1992, n. 274 - non convertito -, art. 10, comma secondo, parte seconda; Costituzione, art. 117).

N. 495 — Ordinanza 16 dicembre 1992 » 801

Edilizia e urbanistica - Strumenti urbanistici regionali - Termine massimo per l'approvazione - Perentorietà - Decorrenza - Approvazione tacita dello strumento adottato - Ricorso delle Regioni Lombardia, Puglia, Valle d'Aosta - Lamentata lesione delle competenze regionali - Manifesta inammissibilità delle questioni per mancata conversione del decreto-legge impugnato. (D.L. 1° luglio 1992, n. 325 - non convertito -, art. 3; Costituzione, artt. 3 e 117; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, artt. 2 e 4).

Protezione civile - Convenzioni con istituti, gruppi ed enti di ricerca - Stipulazione - Facoltà del Ministro per il coordinamento della protezione civile - Ricorso della Regione Lombardia - Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione del decreto-legge impugnato. (D.L. 1° luglio 1992, n. 325 - non convertito -, art. 10, comma secondo; Costituzione, art. 117).

N. 496 — Ordinanza 16 dicembre 1992 » 805

Sentenza n. 370 del 1992 - Errori materiali occorsi nel «Considerato in diritto» e nel dispositivo - Correzione - Necessità. (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21).

ti in giudizio direttissimo o in procedimento davanti al Pretore) e con eccesso di delega - Corte costituzionale (giudice *a quo*) - Questione di legittimità costituzionale da essa proposta - Rilevanza e non manifesta infondatezza. (Cod. proc. pen., art. 425, comma primo; Costituzione, artt. 3, 24 e 76, in relazione all'art. 2 n. 52, sesto periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

N. 379 — Sentenza 9 luglio 1992 Pag. 31

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Conflitto proposto dal Consiglio superiore della Magistratura nei confronti del Ministro di grazia e giustizia - Verifica definitiva dei requisiti oggettivi - Competenze costituzionalmente tutelate - Sussistenza - Ammissibilità del conflitto. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; Costituzione, artt. 110 e 105).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Conflitto proposto dal Consiglio superiore della Magistratura nei confronti del Ministro di grazia e giustizia - Legittimazione al ricorso e a resistere in giudizio - Sussistenza - Ammissibilità del conflitto. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; Costituzione, artt. 105 e 110).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Conflitto proposto dal Consiglio superiore della Magistratura nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri - Difetto di legittimazione passiva del Presidente del Consiglio dei ministri - Inammissibilità del conflitto nei confronti di tale organo. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; Costituzione, art. 110; legge 23 agosto 1988, n. 400, artt. 5, comma secondo, lett. c, e 2, comma terzo, lett. q).

Consiglio superiore della Magistratura - Poteri in ordine allo *status* dei magistrati - Forma delle relative deliberazioni - Decreto presidenziale - Vincoli in sede di proposta e di emanazione. (Legge 24 marzo 1958, n. 195, art. 17; legge 19 gennaio 1991, n. 13, art. 1, comma primo, lett. f).

Consiglio superiore della Magistratura - Conferimento di incarichi direttivi ai magistrati - Procedimento - Proposta dell'apposita commissione, formulata di concerto con il Ministro di grazia e giustizia - Bilanciamento di valori costituzionali. (Legge 24 marzo 1958, n. 195, art. 11, comma terzo; Costituzione, artt. 105 e 110).

Consiglio superiore della Magistratura - Provvedimenti riguardanti i magistrati - Conferimento di incarichi direttivi - Procedimento - Iniziativa - Concerto con il Ministro di gra-

Professioni - Architetti - Giurisdizione professionale - Consiglio nazionale dell'ordine - Disciplina precostituzionale - Sopravvivenza quale organo speciale di giurisdizione, salvo revisione legislativa - Necessaria compatibilità con i principi costituzionali. (*Costituzione, VI disp. trans.*).

Termini - Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale - *Ratio* - Applicabilità dell'istituto nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale militare - Mancata applicazione ai ricorsi al Consiglio nazionale, contro le decisioni disciplinari dei consigli dell'ordine degli architetti - Sussistente lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.

N. 381 — Sentenza 21 luglio 1992 Pag. 65

Processo penale - Udienza preliminare - Processo per reati di diffamazione a mezzo stampa - Sentenza di non luogo a procedere - Appello - Facoltà della parte civile (offesa dal reato) - Esclusione - Lamentata violazione dei principi della legge delega - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 428; Costituzione, art. 76, in relazione alla direttiva n. 85 della legge 16 febbraio 1987, n. 81*).

Processo penale - Riforma - Delega legislativa - Potere d'impugnativa - Limitazione alle sole sentenze di condanna e di proscioglimento - *Ratio*. (*Legge 16 febbraio 1987, n. 81*).

Processo penale - Udienza preliminare - Processi per reati di diffamazione a mezzo stampa - Sentenza di non luogo a procedere - Appello - Facoltà della parte civile (offesa dal reato) - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento sia rispetto alle parti con potere di impugnativa delle sentenze di condanna e di proscioglimento, sia rispetto alle parti nei procedimenti di diffamazione di competenza pretorile - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 428; Costituzione, art. 3*).

N. 382 — Sentenza 21 luglio 1992 » 75

Trasporto - Autotrasporto di cose per conto di terzi - Legge di ristrutturazione del settore - Natura e finalità - Interesse nazionale ad essa sotteso - Ragionevole e non arbitrario apprezzamento da parte del legislatore. (*Legge 5 febbraio 1992, n. 68*).

Trasporto - Autotrasporto di cose per conto di terzi - Disciplina di ristrutturazione del settore - Incentivazioni finanzia-

31 maggio 1975, n. 191, art. 23, comma primo, in relazione all'art. 22, n. 6 della stessa legge, come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269).

Servizio militare - Dispensa dal servizio di leva - Criteri ispiratori della legge - Ordinamento a sistema - Rimozione, con sentenza costituzionale, del limite alla dispensa per alcune categorie - Esclusione, per non consentita ingerenza nella sfera della discrezionalità legislativa.

N. 424 — Ordinanza 22 ottobre 1992 Pag. 349

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali (nella specie, pensione di reversibilità) - Interessi legali per ritardato pagamento - Calcolo con detrazione dalle somme spettanti per il maggior danno - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro, con incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di pregiudizialità. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma sesto; Costituzione, artt. 3, 36 e 38, comma secondo).

N. 425 — Ordinanza 22 ottobre 1992 » 353

Usi civici - Giudizio davanti al commissario agli usi civici - Potere del commissario di procedere *ex officio* - Manifesta inammissibilità della questione. (Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, comma primo; Costituzione, artt. 3, 24, commi primo e secondo, 101, 118, commi primo e secondo).

Questione di legittimità costituzionale - Proposizione del giudice *a quo* - Incongruenza palese tra dispositivo e motivazione dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 426 — Ordinanza 22 ottobre 1992 » 357

Lavoro (rapporto di) - Licenziamento illegittimo - Impugnativa - Ordine di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro - Facoltà del lavoratore di chiedere, in luogo della reintegrazione, un'indennità sostitutiva - Questione di costituzionalità - Eccezione di inammissibilità per difetto dei presupposti di applicabilità della norma denunciata - Reiezione.

Lavoro (rapporto di) - Licenziamento illegittimo - Ordine di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro - Facoltà del lavoratore di chiedere, in luogo della reintegrazione, un'indennità sostitutiva - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione. (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma quinto; Costituzione, art. 3).

ragionevolezza - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 12 settembre 1983, n. 463 - convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 -, art. 6, comma settimo e d.l. 21 gennaio 1992, n. 14 - non convertito -, art. 4, comma primo, combinato disposto; Costituzione, artt. 3, 38, comma secondo).

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Cumulo di più trattamenti integrati - Integrazione al minimo su una sola pensione - Previsione con norma «interpretativa» (di decreto-legge), in difformità da consolidato indirizzo giurisprudenziale - Asserita carenza di requisiti costituzionali nel decreto-legge impugnato, con incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale e sul giudicato - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 12 settembre 1983, n. 463 - convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 -, art. 6, comma settimo, e d.l. 21 gennaio 1992, n. 14 - non convertito -, art. 4, comma primo, combinato disposto; Costituzione, artt. 77, comma secondo, 101, comma secondo, e 104, comma primo).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Decreto-legge - Mancata conversione in legge - Decadenza del decreto-legge (e dei successivi decreti riproduttivi) - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 434 — Ordinanza 23 ottobre 1992 Pag. 435

Sanità pubblica - Personale delle unità sanitarie locali - Personale in livelli inferiori o non apicali - Collocamento a riposo - Limiti di età - Trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, per conseguire il trattamento minimo - Mancata previsione - Prospettata irrazionale disparità di trattamento (rispetto ai primari ospedalieri), con incidenza sul diritto ad una pensione adeguata alle esigenze di vita - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 - convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 -, art. 6, comma primo; Costituzione, artt. 3, 4 e 38).

N. 435 — Ordinanza 23 ottobre 1992 » 439

Regione Siciliana - Controllo sugli atti degli enti locali - Commissione provinciale di controllo - Potere di nomina dei componenti - Attribuzione all'assemblea regionale, organo esclusivamente legislativo - Lamentata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e del

Regioni in genere - Attività amministrativa delle regioni - Funzione statale di indirizzo e coordinamento - Modalità di esercizio - Rapporto tra la disciplina generale (dell'attività di governo) e le discipline particolari ad essa preesistenti. (Legge 23 agosto 1988, n. 400, artt. 2, comma terzo, lett. d, e 5).

Bilancio e contabilità - Gestione del bilancio delle Regioni - Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 400 del 1988 - Vincoli all'attività amministrativa regionale per il conseguimento di obiettivi di interesse nazionale - Conflitto di attribuzione proposto con ricorso della Regione Lombardia - Non spettanza allo Stato del potere esercitato - Conseguente annullamento dell'atto invasivo *in parte qua*. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992; Costituzione, art. 119).

N. 385 — Sentenza 21 luglio 1992 Pag. 101

Imposte e tasse in genere - Reati tributari - Sostituti d'imposta - Omesso versamento di ritenute operate per lavoro dipendente - Sanatoria - Definizione delle pendenze previo versamento di somme determinate entro un termine di grazia - Oggettiva impossibilità per l'imputato fallito, a differenza di altri imputati dello stesso reato non falliti, di avvalersi della regolarizzazione fiscale e della (prevista) retroattività della norma penale più favorevole - Inammissibilità della questione. (D.L. 16 marzo 1991, n. 83 - convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1991, n. 154 -, artt. 7 e 8; Costituzione, art. 3).

Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Indirette conseguenze penalistiche - Nuovo assetto - Possibilità di diverse soluzioni - Sentenza additiva richiesta - Esclusione.

N. 386 — Ordinanza 21 luglio 1992 » 107

Pensioni - Indennità integrativa speciale - Cumulo con retribuzione da lavoro dipendente - Mancata determinazione della misura della retribuzione oltre la quale l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa diventano operanti - Manifesta infondatezza della questione per dichiarata illegittimità. (Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 17, comma primo; d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 - convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 -, art. 15; Costituzione, art. 36).

vincia di Trento, in materia di addestramento e formazione professionale - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 febbraio 1992, n. 68, art. 8; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 8 n. 29*).

Trasporto - Autotrasporto di cose per conto di terzi - Legge di ristrutturazione del settore - Incentivazioni finanziarie alle imprese di trasporto - Incentivo alle cessazioni di attività per singoli imprenditori (senza dipendenti), con la concessione di un contributo di «liquidazione», e fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che assumano gli ex impiegati - Lamentata violazione delle competenze della Provincia di Trento - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 febbraio 1992, n. 68, artt. 9 e 10; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 n. 9; 9 n. 8*).

N. 383 — Sentenza 21 luglio 1991 Pag. 87

Responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti di enti locali - Questione di legittimità costituzionale - Prospettazione sotto due profili tra loro contraddittori (miranti, rispettivamente, ad una sentenza di tipo additivo e ad una pronuncia di tipo caducatorio) - Inammissibilità della questione anche per motivo di irrilevanza. (*Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, comma quarto; Costituzione, artt. 3, 24 e 97*).

Responsabilità contabile e amministrativa - Responsabilità di amministratori e dipendenti di Comuni e Province - Personalità e non trasmissibilità agli eredi - Esclusione dal beneficio degli eredi di altri amministratori e dipendenti pubblici - Asserita violazione del diritto di eguaglianza (anche in relazione all'esercizio del diritto di difesa) - Non fondatezza della questione. (*Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, comma quarto; Costituzione, artt. 3 e 26, recte: 24*).

Eguaglianza - Valutazione di disposizioni di legge alla stregua del principio di eguaglianza - Possibilità di estendere ad altri casi una norma (di privilegio) che ingiustificatamente deroga ad una regola generale - Esclusione. (*Costituzione, art. 3*).

N. 384 — Sentenza 21 luglio 1992 » 95

Regioni in genere - Attività amministrativa delle regioni - Funzione statale di indirizzo e coordinamento - Esercizio - Osservanza di requisiti di forma - Obbligatorietà. (*Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 2, comma terzo, lett. d*).

Regioni in genere - Attività amministrativa delle regioni - Funzione statale di indirizzo e coordinamento - Esercizio - Necessaria osservanza del principio di legalità sostanziale.

rie alle imprese artigiane di trasporto - Lamentata violazione della competenza esclusiva della Provincia di Trento in materia di artigianato - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 febbraio 1992, n. 68, artt. 3, commi secondo e terzo, 4 e 6; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 8 n. 9*).

Trasporto - Autotrasporto di cose per conto di terzi - Legge di ristrutturazione del settore - Incentivazione finanziaria alle imprese di trasporto industriali - Lamentata violazione della competenza concorrente della Provincia di Trento in materia di incremento della produzione industriale e del connesso sistema di finanziamento - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 febbraio 1992, n. 68, artt. 3, commi secondo e terzo, 4 e 6; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9 n. 8, e 15*).

Trasporto - Autotrasporto di cose per conto di terzi - Legge di ristrutturazione del settore - Incentivazione finanziaria alle imprese di trasporto - Finanziamento diretto attraverso il «Fondo nazionale» (istituito dalla legge 30 luglio 1985, n. 404) - Deroga al meccanismo di finanziamento previsto dallo Statuto speciale, nonché violazione della norma «rinforzata» sulla partecipazione della Provincia di Trento alla ripartizione di fondi speciali - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 febbraio 1962, n. 68, artt. 3, commi secondo e terzo, 4 e 6; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9 n. 8, e 15; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5*).

Trasporto — Autotrasporto di cose per conto di terzi — Leggi di ristrutturazione del settore — Incentivazioni finanziarie alle imprese di trasporto — Criteri e modalità di concessione dei benefici — Determinazione con decreto del Ministro dei trasporti — Lamentata violazione della competenza amministrativa della Provincia di Trento — Non fondatezza della questione. (*Legge 5 febbraio 1992, n. 68, art. 7; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 16*).

Trasporto — Autotrasporto di cose per conto di terzi — Legge di ristrutturazione del settore — Incentivazione finanziaria alle imprese di trasporto — Concessione dei benefici — Determinazione di criteri e deliberazioni — Accentrata competenza del Ministro dei trasporti — Composizione del comitato tecnico consultivo — Lamentata mancanza di previsione della partecipazione della Provincia di Trento — Non fondatezza della questione. (*Legge 5 febbraio 1992, n. 68, artt. 7 e 11; Stato speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 16*).

Trasporto - Autotrasporto di cose per conto di terzi - Legge di ristrutturazione del settore - Incentivazioni finanziarie alle imprese di trasporto - Istituzione di corsi di addestramento professionale - Disciplina attribuita al Ministro dei trasporti - Lamentata violazione della competenza esclusiva della Pro-

N. 497 — Sentenza 16 dicembre 1992 Pag. 807

Legge regionale (in genere) - Formazione e controllo - Legge «rinviata» dal Governo - Riapprovazione con modificazioni da parte del Consiglio regionale - Carattere di «novità» della legge riapprovata - Criterio di riconoscimento - Conseguenze. (Costituzione, art. 127).

Legge regionale (in genere) - Formazione e controllo - Rinvio governativo della legge approvata dal Consiglio regionale - Carattere «libero» della potestà legislativa regionale - Possibilità di rinunciare o di revocare la deliberazione adottata o di iniziare un nuovo procedimento legislativo sulla stessa materia, salva l'espunzione delle disposizioni contestate.

Legge regionale (in genere) - Formazione e controllo - Rinvio governativo della legge approvata dal Consiglio regionale - Successivo iter legislativo seguito dalla regione - Natura - Riconoscibilità - Adeguata informazione e iniziative della regione idonee a tal fine - Necessità, in osservanza del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione.

Regione Marche - Determinazione delle aliquote di addizionali ad imposte erariali e regionali - Legge regionale - Approvazione a maggioranza semplice - Ricorso in via principale promosso dal Governo - Ritenuta riapprovazione di legge già rinviata dal Governo per riesame - Conseguente violazione della prescrizione costituzionale della maggioranza assoluta dei voti - Inammissibilità della questione. (Legge Regione Marche approvata il 2 giugno 1992; Costituzione, art. 127).

Regione Marche - Determinazione delle aliquote di addizionali ad imposte erariali e regionali - Legge regionale - Rinvio governativo per riesame - Nuovo procedimento legislativo in materia - Novità della legge approvata - Elementi di riconoscimento. (Legge Regione Marche approvata il 2 giugno 1992).

offesa citata a giudizio dal pubblico ministero - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. pen., art. 555, comma terzo; Costituzione, art. 3*).

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Istruzione dibattimentale - Decreto di citazione a giudizio - Notificazione alla persona offesa - Termine - Fissazione in cinque giorni dalla data dell'udienza, e non in quarantacinque, come stabilito per la citazione all'imputato - Lamentata disparità di trattamento in ordine al diritto alla prova - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. pen., art. 558, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Disposizioni oggetto d'impugnativa - Intervenuta integrale applicazione nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 555, comma terzo, e 558, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 492 — Ordinanza 16 dicembre 1992 Pag. 789

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Controversie di lavoro - Competenza per territorio - Dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato - Facoltà di adire il Pretore di Roma (giudice della circoscrizione in cui l'Ente ha sede legale), anche se addetti a compartimenti e dipendenze non rientranti in tale circoscrizione - Denunciata irrazionale distribuzione dei processi, in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, e cod. proc. civ., art. 413, combinato disposto; Costituzione, art. 97*).

N. 493 — Ordinanza 16 dicembre 1992 » 793

Istruzione pubblica - Scuola secondaria - Personale docente - Immissione nei ruoli - Requisiti di servizio richiesti - Differenziazione dei docenti dei corsi di richiamo ed aggiornamento culturale di istruzione secondaria (C.R.A.C.I.S.) rispetto ai docenti dei corsi ordinari - Ritenuta lesione dei principi di eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*D.L. 3 maggio 1988, n. 140 - convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, art. 11, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 97, comma primo*).

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Disposizioni rilevanti nel giudizio *a quo* - Omessa impugnazione - Manifesta inammissibilità della questione.

Impiego pubblico - Principi fondamentali in materia - Assegnazione dell'impiegato a mansioni superiori - Diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta. (*Costituzione, art. 117; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma primo, lett. n).*

N. 489 — Ordinanza 16 dicembre 1992 Pag. 777

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Persone imputate in procedimento connesso per il quale si è proceduto o si procede separatamente o imputate di reato collegato a quello per cui si procede - Rifiuto di sottoporsi all'esame - Lettura delle dichiarazioni già rese al P.M. o al G.I.P., nel corso delle indagini preliminari - Omessa previsione - Lamentata irragionevole disparità di trattamento, rispetto alla disciplina prevista per l'imputato - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen., art. 513; Costituzione, art. 3).*

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Disciplina dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni già rese dalle parti private - Omessa estensione alle dichiarazioni delle persone imputate in procedimenti connessi - Irragionevole violazione del principio di eguaglianza - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*Cod. proc. pen., artt. 210 e 503; Costituzione, art. 3).*

N. 490 — Ordinanza 16 dicembre 1992 » 781

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Imputato in procedimento connesso, che si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Verbali delle dichiarazioni già rese al P.M. o al G.I.P., nel corso delle indagini preliminari - Lettura, su richiesta di parte - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione, per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen., art. 513, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 24, 101 e 111).*

N. 491 — Ordinanza 16 dicembre 1992 » 785

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Istruzione dibattimentale - Decreto di citazione a giudizio - Notificazione alla persona offesa - Omessa previsione - Lamentata irragionevole disparità di trattamento tra la parte offesa citata a giudizio dal giudice per le indagini preliminari e la parte

missibilità della questione. (*Legge 4 luglio 1959, n. 463, art. 2, comma primo; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo*).

Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione obbligatoria I.V.S. - Artigiani - Familiari coadiuvanti l'artigiano - Nozione limitativa, ai fini previdenziali - Giustificazione originaria - Introduzione dell'impresa familiare - Conseguente riconoscimento del lavoro prestato nell'impresa anche dai parenti entro il terzo grado - Parità di trattamento - Necessario ripristino.

N. 486 — Sentenza 16 dicembre 1992 Pag. 753

Conflitto di attribuzione - Ricorso - Elementi essenziali - Formale richiesta sulla spettanza del potere contestato - Necessità - Esclusione - Ammissibilità del conflitto sollevato con ricorsi delle Regioni Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 39, comma quarto*).

Regioni in genere - Materie trasferite alla competenza regionale - Edilizia residenziale pubblica - Oggetti compresi nella materia - Assegnazione e cessione degli alloggi. (*D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 88 e 93; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 4*).

Regioni in genere - Indirizzo e coordinamento - Funzione statale - Condizioni di esercizio legittimo - Necessaria osservanza del principio di legalità.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Edilizia residenziale pubblica - Piani di cessione degli alloggi - Atto statale di indirizzo e coordinamento - Conflitto di attribuzione - Ricorso delle Regioni Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna - Adozione dell'atto in mancanza di un'apposita base legislativa - Non spettanza allo Stato - Conseguente annullamento dell'atto impugnato. (*D.P.R. 14 febbraio 1992*).

N. 487 — Sentenza 16 dicembre 1992 » 761

Pensioni - Ente nazionale previdenza e assistenza delle ostetriche (E.N.P.A.O.) - Trattamento minimo di pensione - Adeguamento al minimo garantito ai lavoratori autonomi (delle gestioni I.N.P.S.) - Decorrenza dalla data di scioglimento dell'ente - Rinvio dello scioglimento per effetto di sopravvenute leggi di proroga - Conseguente mancato adeguamento

ca - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge Regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41, art. 38, comma sesto; Costituzione, artt. 3 e 97*).

N. 467 — Sentenza 5 novembre 1992 Pag. 627

Imposte e tasse in genere - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.PE.G.) - Esenzioni e agevolazioni - Applicabilità alle associazioni religiose non riconosciute - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato (per difetto di rilevanza) - Reiezione - Valutazione della natura, religiosa o non, dell'associazione interessata - Riserva al giudice *a quo* - Sindacabilità da parte della Corte - Esclusione.

Imposte e tasse in genere - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.PE.G.) - Cessione di beni o prestazione di servizi - Esenzioni e agevolazioni - Ritenuta applicabilità alle sole associazioni religiose non riconosciute - Trattamento ingiustificatamente differenziato e di maggior favore rispetto agli enti religiosi riferibili alla Chiesa cattolica o alle confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato - Non fondatezza della questione. (*D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 20; Costituzione, artt. 3, 8 e 53*).

Imposte e tasse in genere - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.PE.G.) - Cessione di beni e prestazione di servizi - Esenzioni e agevolazioni - Ritenuta applicabilità alle sole associazioni religiose non riconosciute, sulla base di un'incontrollabile autoqualificazione «religiosa» data dalle stesse associazioni - Denunciata irragionevolezza - Non fondatezza della questione. (*D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 20; Costituzione, artt. 3, 8 e 53*).

N. 468 — Sentenza 5 novembre 1992 » 639

Processo civile - Incapacità naturale - Convenuto non costituito in giudizio in abituale incapacità di intendere e di volere - Possibilità di interruzione del processo e segnalazione al pubblico ministero per la interdizione e la nomina di un tutore provvisorio - Omessa previsione - Asserita violazione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. civ., artt. 75 e 300; Costituzione, art. 24*).

collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva - Lamentata violazione del diritto di difesa - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma primo, parte prima, introdotto dall'art. 1, comma primo, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203; Costituzione, art. 24).

N. 484 — Ordinanza 14 dicembre 1992 Pag. 743

Privilegi e ipoteca - Autoveicolo - Oggetto di privilegio legale - sottrazione alla garanzia del creditore - Configurazione della condotta come delitto - Preteso contrasto con i principi di necessaria lesività del reato, con compressione ingiustificata dei valori della dignità umana e della libertà personale e irragionevole disparità di trattamento tra le varie categorie di creditori e tra i debitori - Manifesta infondatezza della questione. (R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, art. 10; Costituzione, artt. 2, 3, comma secondo, 13, 25, comma secondo, 27, commi secondo e terzo).

N. 485 — Sentenza 16 dicembre 1992 » 747

Giudizio *a quo* - Legittimazione delle parti a stare in giudizio - Materia attinente al merito - Competenza esclusiva del giudice rimettente - Eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità (per difetto di legittimazione passiva) - Reiezione.

Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione obbligatoria I.V.S. - Obbligo assicurativo per i partecipanti all'impresa familiare artigiana - Esclusione dei nipoti in linea diretta (figli di fratelli o sorelle) del titolare dell'impresa - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 4 luglio 1959, n. 463, art. 2, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo, e 36).

Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione obbligatoria I.V.S. - Obbligo assicurativo per i partecipanti all'impresa familiare artigiana - Esclusione dei parenti di terzo grado (diversi dai nipoti *ex fratre*) e degli affini entro il secondo grado - Illegittimità costituzionale *in parte qua*, conseguenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87). (Legge 4 luglio 1959, n. 463, art. 2, comma secondo).

Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione obbligatoria I.V.S. - Obbligo assicurativo per i partecipanti all'impresa familiare artigiana - Esclusione per i nipoti *ex fratre* - Inam-

vo (e non interpretativo), con efficacia retroattiva, della disposizione impugnata - Pretesa irragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 - convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 -, art. 2, comma sedicesimo, recte: quindicesimo; Costituzione, art. 3).

Interpretazione autentica - Leggi interpretative - Natura - Riconoscimento - Criteri.

Interpretazione autentica - Leggi interpretative - Ricorso ad un'opzione interpretativa in senso divergente dall'indirizzo giurisprudenziale - Ammissibilità - Condizione.

N. 481 — Ordinanza 14 dicembre 1992 Pag. 731

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di disoccupazione - Ritardato pagamento - Interessi legali e rivalutazione monetaria - Calcolo con detrazione dalle somme spettanti per il maggior danno - Lamentata disparità di trattamento dei crediti previdenziali rispetto ai crediti di lavoro, con incidenza sul trattamento previdenziale - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma sesto; Costituzione, artt. 3 e 38).

N. 482 — Ordinanza 14 dicembre 1992 » 735

Processo penale - Giudizio immediato - Erronea valutazione di evidenza della prova - Reiezione dell'istanza di giudizio abbreviato - Possibilità di dichiarare l'inammissibilità del giudizio immediato, da parte del giudice del dibattimento - Omessa previsione - Conseguente lamentata violazione del diritto di difesa dell'imputato - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., artt. 453, 456 e 458; Costituzione, art. 24).

Processo penale - Giudizio immediato e giudizio abbreviato - Requisiti probatori per la loro instaurazione - Differenza.

N. 483 — Ordinanza 14 dicembre 1992 » 739

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Condannati per delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione e partecipazione ad associazione di stampo mafioso - Possibilità di ottenere il beneficio solo in assenza di attuali

N. 478 — Ordinanza 14 dicembre 1992 Pag. 717

Parti del giudizio *a quo* - Costituzione nel giudizio di legittimità costituzionale - Termini - Perentorietà. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3*).

Navigazione aerea - Obbligo di assicurazione contro i rischi del volo - Indennizzo assicurativo - Limite individuale (lire 10.400.000) per i rischi alla vita e alla incolumità delle persone imbarcate su aerei civili - Ritenuta inadeguatezza con violazione della parità di trattamento, dei diritti della persona e alla tutela della salute - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. nav., artt. 935 e 941 - combinato disposto -, in relazione all'art. 19 della legge 19 maggio 1983, n. 213; Costituzione, artt. 2, 3 e 32*).

N. 479 — Ordinanza 14 dicembre 1992 » 721

Impiego pubblico - Riordinamento della Ragioneria dello Stato - Benefici normativi ed economici di cui al d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 - Concessione al personale della Ragioneria appartenente alla soppressa carriera ordinaria di concetto - Mancata decorrenza, ai fini giuridici, dal 1° luglio 1972 - Conseguente mancata estensione dei predetti benefici al personale, già transitato nella carriera direttiva alla data di entrata in vigore della legge impugnata - Lamentata lesione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*Legge 7 agosto 1985, n. 427, art. 8, comma sesto; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Impiego pubblico - Benefici normativi ed economici di cui al d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 - Mancata decorrenza, ai fini giuridici, dal 1° luglio 1972 - Estensione dei predetti benefici al personale della Ragioneria dello Stato, già transitato nella carriera direttiva alla data di entrata in vigore della legge n. 427 del 1985 - Omessa previsione - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*Legge 24 maggio 1989, n. 193; Costituzione, artt. 3 e 97*).

N. 480 — Ordinanza 14 dicembre 1992 » 725

Previdenza e assistenza sociale - Assegni familiari - Contribuzione agevolata per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale - Inapplicabilità agli agenti di assicurazione - Supposto carattere innovati-

N. 475 — Ordinanza 10 novembre 1992 Pag. 701

Prova penale - Incidente probatorio - Prova assunta per rogatoria all'estero - Utilizzabilità in dibattimento - Subordinazione alla presenza effettiva del difensore dell'imputato, anziché alla sola possibilità che lo stesso, attraverso i dovuti avvisi, sia posto in condizione di presenziare - Lamentata disparità di trattamento secondo che la prova sia raccolta in Italia o all'estero, con compressione dei poteri della parte pubblica in ordine alle prove - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Cod. proc. pen., art. 403; Costituzione, artt. 3, 24 e 112).

N. 476 — Sentenza 14 dicembre 1992 » 705

Prova penale - Imputato contumace, assente o che rifiuti di sottoporsi all'esame - Dichiarazioni dallo stesso rese alla polizia giudiziaria con l'assistenza del difensore - Lettura dei relativi verbali in dibattimento - Mancata previsione - Lamentata irrazionalità, con disparità di trattamento tra accusa e difesa in ordine all'acquisizione e utilizzazione delle prove - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 513, comma primo; Costituzione, art. 3).

Prova penale - Principio dell'oralità - Necessario contemperamento con altre esigenze - Direttive della legge delega - Attuazione - Possibilità di lettura (e di utilizzazione ai fini della decisione) delle sole dichiarazioni rese dall'imputato al P.M. o al giudice e non anche di quelle assunte dalla polizia giudiziaria - Ragionevolezza. (Cod. proc. pen., art. 513; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2 n. 76).

N. 477 — Sentenza 14 dicembre 1992 » 711

Prova penale - Testimone - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Previsione solo per il soggetto che abbia assunto formalmente la qualità di responsabile civile e non anche per quello che nel giudizio civile potrebbe rivestire detta qualità per le restituzioni e il risarcimento del danno - Ingiustificata disparità di trattamento - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 197, lett. c; Costituzione, art. 3).

Prova penale - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Responsabile civile - Differente posizione del soggetto formalmente citato o volontariamente intervenuto in giudizio rispetto alla persona nei cui confronti l'esercizio dell'azione civile è soltanto un'ipotesi futura ed eventuale.

N. 473 — Sentenza 10 novembre 1992 Pag. 687

Regione Toscana - Difesa in giudizio della regione - Conferimento di procura alle liti a legali del libero foro (anziché a professionisti dipendenti dalla regione) - Delibere regionali - Decisioni della Commissione di controllo (sull'amministrazione regionale) in ordine a tali delibere - Conflitto di attribuzione - Ricorso della Regione Toscana - Pretesa adozione di atto di indirizzo vincolante la facoltà di scelta discrezionale della Regione, con menomazione della sua posizione costituzionale e del diritto alla tutela giurisdizionale - Inammissibilità del conflitto. (*Decisioni della Commissione di controllo sugli atti della Regione Toscana 29 gennaio 1992, nn. 935, 999, 1000, 1001, e 6 febbraio 1992, n. 1086; Costituzione, artt. 117 e 118*).

Regioni in genere - Difesa in giudizio e scelta del difensore - Autonomia delle regioni nelle relative determinazioni a garanzia delle attribuzioni e della tutela giurisdizionale ad esse riconosciuta - Incidenza nella organizzazione degli uffici, di esclusiva spettanza regionale.

Conflitto di attribuzione tra enti - Conflitto da interferenza - Esperibilità - Presupposti.

Regione Toscana - Difesa in giudizio della regione - Conferimento di procura alle liti a legali del libero foro - Delibere regionali - Decisioni della Commissione di controllo (sull'amministrazione regionale) in ordine a tali delibere - Conflitto di attribuzione - Ricorso regionale - Pretesa adozione di atto di indirizzo ovvero esercizio di un controllo di merito, invasivo delle attribuzioni regionali - Esclusione - Sussistenza di un controllo di legittimità fondato su un'interpretazione della normativa regionale in materia. (*Statuto Regione Toscana, artt. 46, lett. i, 62, comma quinto; legge 24 aprile 1984, n. 23; legge 21 agosto 1989, n. 51, art. 134*).

N. 474 — Ordinanza 10 novembre 1992 » 697

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che ha emesso decreto di giudizio immediato - Incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato - Ritenuto contrasto con direttive della legge delega e con il principio del giudice naturale - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 76, 77 - in relazione all'art. 2 nn. 67 e 40 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 -, 97, 25 e 101*).

che adiscano il giudice di merito e quelle che agiscono nella sede di legittimità), e con pregiudizio dei diritti della difesa - Inammissibilità della questione. (*Cod. proc. civ., art. 369, comma secondo, n. 3; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Procedimento civile - Ricorso per cassazione - Procura speciale - Deposito a pena di improcedibilità - Sanatorie al mancato o tardivo deposito della procura - Molteplicità delle soluzioni astrattamente possibili - Discrezionalità del legislatore in materia - Sentenza additiva della Corte costituzionale - Preclusione.

N. 472 — Sentenza 10 novembre 1992 Pag. 677

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione Umbria - Ricorso regionale - Termine - Decorrenza - Eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso - Reiezione - Ammissibilità del ricorso.

Regione Umbria - Iniziative all'estero della Regione - Attività di mero rilievo internazionale - Necessità di «previa intesa» con il Governo - Atti statali (della Presidenza del Consiglio e del Commissario del Governo) che recano affermazione in tal senso - Conflitto di attribuzione - Ricorso della Regione Umbria - Potere di rivolgere alla Regione la richiesta di «previa intesa» - Non spettanza allo Stato - Annullamento degli atti impugnati *in parte qua*. (*Nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento affari regionali - 4 gennaio 1992; lettera del Commissario del Governo 16 gennaio 1992; Costituzione, artt. 5, 114, 115, 117, 118 e 3; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 4, comma secondo*).

Regioni in genere - Attività di «mero rilievo internazionale» e attività «promozionali» all'estero delle Regioni - Necessaria distinzione - Sottoposizione delle une e delle altre, rispettivamente, al «previo assenso» del Governo ed alla «previa intesa» con il Governo - Conseguenze. (*D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 4, comma secondo; d.P.C.M. 11 marzo 1980*).

Regione Umbria - Iniziative all'estero della Regione - Relative deliberazioni regionali - Annullamento da parte della Commissione di controllo per mancata intesa preventiva con il Governo - Conflitto di attribuzione - Ricorso della Regione Umbria - Revoca degli atti di controllo impugnati e annullamento d'ufficio da parte della regione di atto controllato dalla Commissione - Cessazione della materia del contendere. (*Deliberazioni della Commissione di controllo sugli atti della Regione Umbria 21 febbraio 1992, nn. 1177, 1178 e 1218; Costituzione, artt. 3, 5, 114, 115, 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 4, comma secondo; d.P.C.M. 11 marzo 1980*).

Regione Veneto - Proposta di legge di revisione costituzionale concernente l'ordinamento delle Regioni - *Referendum* consultivo regionale - Previsione (con legge regionale) - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Asserita violazione dei limiti statuari in materia referendaria - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Veneto riapprovata il 5 marzo 1992; Statuto Regione Veneto, art. 47, comma primo*).

Regione Veneto - *Referendum* consultivo regionale - Disciplina statutaria - Nozione restrittiva del *referendum* previsto - Esclusione - Consultazione referendaria su questioni eccedenti l'ambito materiale delle competenze regionali ed il limite territoriale - Possibilità. (*Statuto Regione Veneto, art. 47, comma primo; Costituzione, art. 5*).

Regione Veneto - Proposta di legge di revisione costituzionale, concernente l'ordinamento delle Regioni - *Referendum* consultivo regionale - Previsione (con legge regionale) - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Veneto riapprovata il 5 marzo 1992; Costituzione, artt. 121, comma secondo, e 138*).

Legge in genere - Procedimento di formazione - Tipicità - Possibilità di «aggravamenti» con elementi aggiuntivi non previsti in Costituzione - Esclusione. (*Costituzione, artt. 70 e ss*).

Legge costituzionale - Procedimento di formazione - Partecipazione popolare - Legittimazione del corpo elettorale nella sua unità, in sede di *referendum* confermativo. (*Costituzione, art. 138*).

N. 471 — Sentenza 10 novembre 1992 Pag. 659

Difesa - Diritto - Natura di diritto inviolabile - Attuazione necessaria attraverso specifica disciplina delle attività e dei procedimenti connessi con l'esercizio della giurisdizione - Discrezionalità del legislatore - Limite della ragionevolezza. (*Costituzione, artt. 2 e 24*).

Procedimento civile - Termini perentori - Caratteri - Finalità di garanzia della speditezza dei processi e della parità dei diritti delle parti in causa.

Procedimento civile - Ricorso per cassazione - Procura speciale conferita con atto separato - Deposito entro i venti giorni dall'ultima notificazione, a pena d'improcedibilità - Possibilità di sanatorie ad iniziativa autonoma della parte o con l'intervento collaborativo del giudice (*ex artt. 372 e 182 del cod. proc. civ.*) - Esclusione - Denunciata irragionevolezza della previsione, con disparità di trattamento (tra le parti

Processo civile - Incapacità naturale del convenuto - Coesistenza di interessi diversi da tutelare - Diritto di difesa e diritto di agire in giudizio - Necessità di temperamento.

Processo civile - Incapacità naturale - Tutela dei diritti degli incapaci - Attribuzioni del pubblico ministero in materia - Sussistenza - Interesse pubblico al loro esercizio - Eventuali inconvenienti pratici all'esplicarsi di tali attribuzioni - Ininfluenza sul piano della legittimità costituzionale delle norme.

N. 469 — Ordinanza 5 novembre 1992 Pag. 647

Ordinamento giudiziario - Magistrati - Trattamento economico - Importi retributivi attribuiti da sentenze passate in giudizio - Riassorbimento, anche mediante eventuali detrazioni sulla buonuscita - Lamentato effetto di svuotamento del giudicato - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 10, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 113*).

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - *Petitum* - Formulazione delle parti costituite - *Petitum* diverso e nuovo rispetto a quello precisato nell'ordinanza di remissione - Possibilità di esame da parte della Corte costituzionale - Esclusione.

N. 470 — Sentenza 10 novembre 1992 » 651

Regione Veneto - Proposta di legge di revisione costituzionale, concernente l'ordinamento delle Regioni - *Referendum* consultivo regionale - Previsione (con legge regionale) - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Asserita violazione dei limiti alla iniziativa legislativa delle regioni, per leggi di revisione costituzionale - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Veneto riapprovata il 5 marzo 1992; Costituzione, artt. 121 e 71*).

Legge in genere - Procedimento di formazione - Iniziativa - Soggetti legittimati - Consigli regionali - Limitazioni al loro potere di iniziativa con riguardo a progetti di legge costituzionale - Esclusione. (*Costituzione, artt. 121, comma secondo, e 71*).

Legge in genere - Procedimento di formazione - Iniziativa - Soggetti legittimati - Consigli regionali - Natura strumentale delle proposte regionali, rispetto al procedimento - Esclusiva competenza statale in ordine al procedimento e all'atto legislativo approvato. (*Costituzione, artt. 121, comma secondo, e 70 e ss*).

del trattamento pensionistico, con violazione dei principi di eguaglianza e garanzia previdenziale - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (D.L. 29 dicembre 1983, n. 747 - convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18 -, art. 2, comma quarto; d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 - convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 -, art. 6, comma trentesimo; d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 - convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 -, art. 7, comma quinto; Costituzione, artt. 3 e 38).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Provvedimenti legislativi di proroga - Omessa impugnazione della norma modificata dalle intervenute (successive) proroghe - Inammissibilità della questione. (Legge 2 aprile 1980, n. 127, art. 4, comma quarto).

Pensioni - Ente nazionale assistenza e previdenza delle osteriche (E.N.P.A.O.) - Trattamento minimo di pensione - Adeguamento al minimo garantito ai lavoratori autonomi (delle gestioni I.N.P.S.) - Decorrenza dalla data di scioglimento dell'ente - Sopravvenute leggi di proroga - Meccanismo di adeguamento delle pensioni alle variazioni del costo della vita - Mancata previsione - Inammissibilità della questione. (D.L. 29 dicembre 1983, n. 747 - convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18 -, art. 2, comma quarto; d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 - convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 -, art. 6, comma trentesimo; d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 - convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 -, art. 7, comma quinto; Costituzione, artt. 3 e 38).

N. 488 — Sentenza 16 dicembre 1992 Pag. 769

Regione Lombardia - Segreterie particolari del Presidente della Regione, del vice presidente e di ciascun assessore - Personale, di ruolo o comandato, assegnato alle segreterie, con qualifica inferiore a quella propria del posto coperto - Diritto a trattamento economico integrativo - Lamentata attribuzione di un ingiustificato beneficio, in contrasto con i principi della legge quadro (di omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, di trasparenza dei trattamenti economici, onnicomprensività e divieto di trattamenti economici integrativi) - Non fondatezza della questione. (Legge Regione Lombardia riapprovata il 6 agosto 1992, art. 2; Costituzione, artt. 97 e 117; legge 29 marzo 1983, n. 93, artt. 4 e 11).

Retribuzione (diritto alla) - Principio dell'equa retribuzione - Operatività - Impiegato assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica - Diritto al trattamento corrispondente - Condizioni - Valenza generale del principio - Ininfluenza della posizione, di ruolo o di comando, del dipendente. (Costituzione, art. 36).

questione per difetto di rilevanza. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma sesto; Costituzione, artt. 3, 38, comma secondo, e 136*).

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Effetti del ritardato pagamento - Interessi legali e rivalutazione - Nuova disciplina - Ripristino di norma dichiarata illegittima - Esclusione - Portata della modifica legislativa. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma sesto*).

N. 395 — Sentenza 7 ottobre 1992 Pag. 169

Usi civici - Giudizi davanti ai commissari degli usi civici - Attribuzione ai commissari del potere di azione (*ex officio*) - Eliminazione della distinzione tra parte e giudice - Lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e coerenza, con violazione del diritto di difesa delle parti e dell'autonomia delle Regioni nell'ambito della sfera di amministrazione ad esse riservata - Inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. (*Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, comma primo*).

N. 396 — Sentenza 7 ottobre 1992 » 175

Imposte e tasse - Imposte sul reddito - Imposta indebitamente pagata - Istanza di rimborso - Termine di presentazione - Decorrenza dalla data del versamento, anche nel caso in cui i presupposti di legge del rimborso siano maturati successivamente - Lamentata violazione dei principi della capacità contributiva, della tutela giurisdizionale e della parità di trattamento tra contribuenti - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38; Costituzione, artt. 3, 24, 53 e 113*).

N. 397 — Ordinanza 7 ottobre 1992 » 181

Impiego pubblico - Dirigenti delle amministrazioni dello Stato - Collocamento a riposo - Dirigenti sessantacinquenni alla data di entrata in vigore del d.l. n. 413 del 1989 - Diritto al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età - Esclusione, a differenza di quanto previsto per gli altri dirigenti non ancora collocati a riposo - Denunciata disparità di trattamento, con incidenza sul principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. (*D.L. 27 dicembre 1989, n. 413 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37 -, art. 1, comma quarto-quinquies; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Sanzioni amministrative - Applicazione - Ricorso avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia - Opponente che si difende personalmente - Obbligo di eleggere domicilio nel Comune sede del Pretore adito (anziché in qualsiasi Comune del circondario) - Conseguente obbligo di notificazione presso la cancelleria della pretura e non anche al domicilio reale dell'opponente - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla parte che si avvalga di procuratore legale e rispetto all'amministrazione opposta (che si difende attraverso funzionari delegati), con violazione del diritto di difesa - Inammissibilità della questione. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, comma terzo, recte: quarto; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Notificazioni e comunicazioni di atti processuali - Modifica del vigente sistema di comunicazione di atti processuali - Possibilità di scelta tra più modalità - Materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Intervento additivo richiesto alla Corte - Esclusione.

N. 432 — Sentenza 23 ottobre 1992 Pag. 421

Processo penale - Sequestro preventivo - Procedimento di riesame del provvedimento - Avviso della data dell'udienza al P.M. presso il tribunale competente, anziché al P.M. richiedente il sequestro - Lamentata lesione del principio di parità tra accusa e difesa, in contrasto con le direttive della legge delega - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 324, comma sesto; Costituzione, artt. 76 e 77, comma primo, in relazione all'art. 2 n. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81*).

Processo penale - Principio di parità tra accusa e difesa - Interpretazione alla luce della giurisprudenza e della direttiva della legge delega - Immutabilità dell'ufficio del pubblico ministero nei vari gradi del procedimento - Esclusione.

Processo penale - Sequestro preventivo - Procedimento di riesame del provvedimento - Avviso della data dell'udienza in camera di consiglio al P.M. presso il tribunale competente, anziché al P.M. richiedente il sequestro - Lamentata lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 324, comma sesto; Costituzione, art. 112*).

N. 433 — Ordinanza 23 ottobre 1992 » 429

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Cumulo di più trattamenti integrati - Integrazione al minimo su una sola pensione - Asserita lesione del diritto alla previdenza, in contrasto con il principio di

zioni previste e quelle stabilite dalla normativa provinciale - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita lesione di competenze provinciali, anche in relazione al carattere dettagliato della disciplina statale - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 5 ottobre 1991, n. 317, artt. 1-10, 12, 14-24, 27, 29-31, 33, 34, e 36; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 9 e 20; 9 nn. 3 e 8; 15 e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278; d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, comma primo; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 65*).

Impresa e imprenditore - Innovazione e sviluppo delle piccole imprese - Interventi statali - Normativa di attuazione - Riserva a regolamenti ministeriali - Asserita lesione di competenze provinciali - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 ottobre 1991, n. 317, artt. 10, comma decimo, 21, comma settimo, 22, comma quinto, 27, comma undicesimo, 33, comma quarto; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma primo, lett. b*).

Impresa e imprenditore - Innovazione e sviluppo delle piccole imprese - Interventi statali - Agevolazioni finanziarie - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita incidenza negativa sui flussi tributari assegnabile - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 ottobre 1991, n. 317, artt. 6-11; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 75 e 78; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5*).

Impresa e imprenditore - Innovazione e sviluppo delle piccole imprese - Interventi statali - Agevolazioni finanziarie - Assegnazione ed erogazione alle province senza intesa fra lo Stato e le stesse province - Ricorso della Provincia di Trento - Ritenuta deroga alla procedura ordinaria di finanziamento - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 ottobre 1991, n. 317, artt. 1, 5-8, 10, 12, 17-24, 27, 29-33, 36; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 15; d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, art. 5*).

Regione Trentino-Alto Adige - Norme di attuazione dello statuto speciale - Divieto di finanziamenti diretti dello Stato nelle materie di competenza provinciale - Efficacia rispetto alla anteriore disciplina delle agevolazioni alle piccole imprese (di cui alla legge n. 317 del 1992) - Esclusione. (*Legge 5 ottobre 1991, n. 317; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma terzo; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 7*).

Impresa e imprenditore - Innovazione e sviluppo delle piccole imprese - Interventi statali - Agevolazioni finanziarie - Contributi in conto capitale a consorzi e società consortili di servizi - Ruolo meramente istruttorio attribuito alle Regio-

7
88

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME CV

1992

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

N. 387 — Ordinanza 21 luglio 1992 Pag. 111

Giudizio di accusa - Provvedimenti della Corte costituzionale integrata - Ipoteca legale iscritta a carico di imputato, condannato nel giudizio di accusa - Istanza dell'erede per la cancellazione dell'ipoteca - Difetto di giurisdizione della Corte costituzionale - Non luogo a provvedere.

N. 388 — Sentenza 21 luglio 1992 » 115

Patrimonio storico e culturale ed ambiente - Tutela di tradizioni locali e di aree di particolare interesse - Facoltà dei Comuni di vietare l'esercizio di determinate attività commerciali incompatibili con tale tutela - Fondamento costituzionale e raccordo della norma con la legislazione preesistente. (*Costituzione, art. 9*).

Iniziativa economica privata - Principi costituzionali - Limiti sostanziali e formali al suo esercizio - Fini d'«utilità sociale» - Valutazioni e poteri della Corte in ordine ad essi. (*Costituzione, art. 41*).

Iniziativa economica privata - Riserva di legge in materia - Natura e valore della riserva. (*Costituzione, art. 41*).

Patrimonio storico e culturale ed ambiente - Tutela di tradizioni locali e di aree di particolare interesse - Facoltà dei Comuni di vietare l'esercizio di determinate attività commerciali ritenute incompatibili con tale tutela, nonché di accertare le attività svolte e di confermare le autorizzazioni commerciali per attività in atto alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Lamentata irragionevole compressione dell'iniziativa economica privata, con violazione dei principi della riserva di legge (per mancata predeterminazione di criteri e direttive idonei a limitare la discrezionalità degli enti comunali) e dell'imparzialità dell'azione pubblica - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*D.L. 9 dicembre 1986, n. 832 - convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15 - art. 4; Costituzione, artt. 41 e 97*).

Patrimonio storico e culturale ed ambiente - Tutela di tradizioni locali e di aree di particolare interesse - Facoltà dei Comuni di vietare l'esercizio di determinate attività commerciali, ritenute incompatibili con tale tutela, nonché di accertare le attività svolte in atto alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Pretesa irragionevole discriminazione di quanti intraprendono *ex novo* attività commerciali, con incidenza sulla libertà di concorrenza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*D.L. 9 dicembre 1986, n. 832 - convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15 - art. 4; Costituzione, artt. 3 e 41, ultimo comma*).

Iniziativa economica privata - Limiti previsti a tutela di valori costituzionali primari (nella specie, culturali e ambientali) - Parità di trattamento tra soggetti che esercitano la stessa attività, senza discriminine di carattere temporale - Necessità. (Costituzione, artt. 3 e 41, ultimo comma).

N. 389 — Ordinanza 21 luglio 1992 Pag. 129

Impiego pubblico - Personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti - Immissione in ruolo - Condizione del riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza - Conseguente proroga del periodo di prova, senza prefissione di termini e fino alla comunicazione delle determinazioni ministeriali concernenti il suddetto riconoscimento di qualifica - Lamentata disparità di trattamento rispetto agli altri impiegati dello Stato, con incidenza sul principio di efficienza della pubblica amministrazione e sul diritto di agire in giudizio a tutela del rapporto di lavoro - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. (Legge 4 agosto 1965, n. 1027, art. 3, come sostituito dall'art. 78 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805; Costituzione, artt. 3, 24, 51 e 97).

N. 390 — Ordinanza 21 luglio 1992 » 133

Edilizia e urbanistica - Strumenti urbanistici regionali - Termine massimo di approvazione - Perentorietà - Ricorsi delle Regioni Toscana, Puglia, Lombardia e Liguria, per asserita violazione delle loro competenze - Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione, nei termini, del decreto-legge impugnato. (D.L. 1° marzo 1992, n. 195 - non convertito -, artt. 3 e 10, comma secondo, parte seconda; Costituzione, artt. 3, 97, 115, 117, 118 e 120).

N. 391 — Ordinanza 21 luglio 1992 » 137

Regione Liguria - Sanità pubblica - Ispezioni su carni fresche provenienti da Stati membri della Comunità europea - Compenso richiesto agli importatori per tali controlli - Ritenuto contrasto con il principio della riserva di legge - Manifesta inammissibilità della questione per incertezza sulla sua rilevanza. (Legge Regione Liguria 22 agosto 1989, n. 31; Costituzione, art. 23).

Questione di legittimità costituzionale - Norma nazionale in contrasto con normativa comunitaria - Inapplicabilità nel giudizio *a quo* - Proposizione della questione in via astratta e ipotetica - Manifesta inammissibilità.

Edilizia e urbanistica - Programmazione urbanistica territoriale - Programma integrato di intervento - Disciplina statale - Pretesa sua irrazionalità, con violazione dei principi del buon andamento della pubblica amministrazione, nonché di quelli relativi ai rapporti tra regioni ed enti locali minori e alla tutela del paesaggio - Non fondatezza della questione. (*Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 16, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 3, 9, 97 e 128*).

Edilizia e urbanistica - Programmazione urbanistica territoriale - Programma integrato di intervento - Procedimento di formazione ed effetti - Disciplina statale - Illegittimità costituzionale. (*Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 16, commi terzo, quarto, quinto e sesto; Costituzione, artt. 115, 117, 118, 3 e 97*).

Edilizia e urbanistica - Programmazione urbanistica territoriale - Programma integrato di intervento - Disciplina statale - Disposizioni finanziarie - Inammissibilità della questione per difetto di motivazione. (*Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 16, commi ottavo e nono; Costituzione, artt. 3, 115, 117, 118 e 128*).

Edilizia e urbanistica - Programmazione urbanistica territoriale - Programma integrato di intervento - Disciplina statale - Finanziamento con i fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 16, comma nono, e 2, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

Edilizia e urbanistica - Programmazione urbanistica territoriale - Programma integrato d'intervento - Disciplina statale - Finanziamenti - Obbligo per le Regioni di destinare i fondi assegnati all'edilizia residenziale con priorità ai Comuni che provvedono alla formazione dei programmi integrati - Illegittimità costituzionale. (*Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 16, comma settimo; Costituzione, art. 3*).

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Edilizia residenziale pubblica - Prevalente competenza regionale in materia - Alterazione dell'ordine delle competenze (statali e regionali) - Esclusione. (*Costituzione, art. 117; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 88 e 93*).

N. 394 — Sentenza 7 ottobre 1992 Pag. 163

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali (assegno e pensione di reversibilità) - Ritardato pagamento - Interessi legali e rivalutazione - Modifica legislativa - Lamentato ripristino di disciplina già dichiarata incostituzionale (con sentenza n. 156 del 1991) - Conseguente disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro, con incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale - Inammissibilità della

- N. 398 — Ordinanza 7 ottobre 1992 Pag. 185
 Sentenza n. 329 del 1992 - Errore occorso nel dispositivo dalla sentenza - Necessità di correzione. (*Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21*).
- N. 399 — Sentenza 19 ottobre 1992 » 187
 Processo penale - Cause di incompatibilità del giudice - Procedimento innanzi al Pretore - Rigetto, prima dell'apertura del dibattimento, della richiesta di applicazione di pena concordata, per ritenuta non ricorrenza di un'ipotesi attenuata del reato contestato - Incompatibilità del Pretore a procedere a dibattimento - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 76 e 77 - in relazione all'art. 2 nn. 67 e 103 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - 25, 101 e 3*).
- Processo penale - Cause di incompatibilità del giudice - Procedimento innanzi al Pretore - Incompatibilità del Pretore a procedere a dibattimento - Mancata previsione in caso di rigetto della richiesta di applicazione di pena concordata - Analogia di situazione con altre situazioni di incompatibilità, già riconosciute con sentenza costituzionale (n. 124 del 1992) - Contrasto con il modello accusatorio della legge delega di riforma del processo penale. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo*).
- N. 400 — Sentenza 19 ottobre 1992 » 191
 Imposta sull'incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.) - IN.V.IM. decennale - Esenzione dall'imposta per gli immobili di società destinati all'esercizio diretto di attività commerciale (e insuscettibili di diversa destinazione) - Ritenuta rilevanza, ai fini dell'esenzione, della sussistente destinazione al compimento del decennio - Lamentata disparità di trattamento, con lesione del principio della capacità contributiva - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 3, 6 e 25, comma secondo, lett. d; Costituzione, artt. 3 e 53*).
- N. 401 — Sentenza 19 ottobre 1992 » 199
 Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari - Norme di attuazione di direttive C.E.E. - Infrazioni - Competenza degli uffici statali a ricevere il versamento dell'importo relativo alle sanzioni amministrative - Asserita lesione delle compe-

tenze (in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti) e della autonomia finanziaria delle regioni - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, art. 18, comma terzo; Costituzione, artt. 117, 118 e 119).

Alimenti e bevande - Etichettatura dei prodotti alimentari - Attuazione di direttive C.E.E. - Nuova normativa - Attinenza alla materia del commercio e della connessa protezione del consumatore - Conseguente competenza dello Stato. (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109; direttive C.E.E. nn. 395 e 396 del 1989).

Alimenti e bevande - Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari - Nuova normativa - Questione di legittimità costituzionale proposta in via principale - Profilo della questione privo di argomentazione - Esame - Esclusione. (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, art. 18, comma terzo; Costituzione, art. 97).

N. 402 — Ordinanza 19 ottobre 1992 Pag. 207

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Esenzione totale dalla partecipazione alle spese sanitarie - Esclusione dal beneficio dei titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito, non abbiano ancora raggiunto l'età per il collocamento a riposo - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai titolari di pensione di vecchiaia - Manifesta inammissibilità della questione per assoluta incertezza in ordine all'esatta identificazione di uno dei termini della comparazione prospettata. (D.L. 25 novembre 1989, n. 382 - convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8 ; art. 3, comma primo, lett. b; Costituzione, art. 3).

N. 403 — Ordinanza 19 ottobre 1992 » 211

Forze armate - Ufficiali - Condanna per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato - Automatica perdita del grado e rimozione - Prospettata disparità di trattamento rispetto ai pubblici dipendenti per i quali non è più vigente l'automatica destituzione di diritto a seguito di condanna penale - Manifesta inammissibilità della questione per intervenuta abrogazione della disposizione censurata. (Legge 10 aprile 1954, n. 113, art. 70 n. 5; Costituzione, art. 3).

Impiego pubblico - Condanna penale - Destituzione di diritto del pubblico dipendente - Omessa previsione di procedimento disciplinare - Dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. n. 971 del 1988) - Normativa successiva di adeguamento - Applicabilità. (Legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 9, comma primo).

- N. 404 — Ordinanza 19 ottobre 1992 Pag. 215

Lavoro (rapporto di) - Licenziamento - Norme sui licenziamenti individuali - Applicabilità ai dirigenti - Esclusione - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10; Costituzione, art. 3, comma primo*).

- N. 405 — Ordinanza 19 ottobre 1992 » 219

Privilegi - Autoveicoli oggetto di privilegio - sottrazione alla garanzia del creditore - Sanzione penale - Lamentata disparità di trattamento sia tra le varie categorie di creditori sia tra gli stessi debitori, con lesione dei principi della necessaria offensività del reato, della dignità umana e della libertà personale - Manifesta infondatezza della questione. (*R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, art. 10; Costituzione, artt. 2, 3, comma secondo, 13, 25, comma secondo, 27, commi secondo e terzo*).

- N. 406 — Sentenza 21 ottobre 1992 » 223

Inabili e minorati - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate - Legge quadro in materia - Oggetto e finalità - Perseguimento di interesse nazionale non frazionabile - Coinvolgimento dello Stato, delle Regioni e degli enti minori. (*Legge 5 febbraio 1992, n. 104*).

Inabili e minorati - Legge quadro per i diritti delle persone handicappate - Facoltà di realizzare comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi - Attribuzione a Comuni, comunità montane e unità sanitarie locali nell'ambito delle proprie competenze e risorse di bilancio - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata violazione delle competenze regionali in materia di beneficenza pubblica - Inammissibilità della questione per assoluta genericità della censura e difetto di motivazione. (*Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 10, comma primo; Costituzione, artt. 117 e 118*).

Inabili e minorati - Legge quadro per i diritti delle persone handicappate - Realizzazione e sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi - Contributo finanziario di Comuni, comunità montane e unità sanitarie locali - Preventivo parere della regione di congruità (rispetto ai programmi regionali) - Obbligatorietà del parere - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata incidenza sulla funzione programmatica regionale in materia - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 10, comma terzo; Costituzione, artt. 117 e 118*).

Inabili e minorati - Legge quadro per i diritti delle persone handicappate - Progetti edilizi per comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi - Approvazione, come variante del piano regolatore, da parte delle autorità comunali - sottrazione all'approvazione regionale - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata lesione delle proprie competenze in materia urbanistica e del principio di ragionevolezza - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 10, comma sesto; Costituzione, artt. 117 e 118, 3 e 97*).

Inabili e minorati - Legge quadro per i diritti delle persone handicappate - Soggiorni all'estero per cure di soggetti handicappati - Rimborsi - Parere della commissione centrale presso il Ministero della sanità - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata lesione delle competenze regionali - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 11, comma secondo; Costituzione, artt. 117, 118*).

Inabili e minorati - Legge quadro per i diritti delle persone handicappate - Rapporti tra enti locali minori e istituzioni ed associazioni per l'inserimento degli handicappati nel mondo del lavoro - Schema-tipo di convenzione - Approvazione con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata lesione delle competenze regionali - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 18, comma quarto; Costituzione, artt. 117 e 118*).

Inabili e minorati - Legge quadro per i diritti delle persone handicappate - Accertamento dell'*handicap* - Competenza delle commissioni mediche presso le unità sanitarie locali - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata lesione delle competenze regionali - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 4 e 19; Costituzione, artt. 117 e 118*).

Inabili e minorati - Legge quadro per i diritti delle persone handicappate - Interventi sociali e sanitari di competenza dei Comuni e di altri enti minori - Utilizzazione in via prioritaria dei servizi già esistenti - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata lesione delle competenze regionali - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 40, comma primo; Costituzione, artt. 117 e 118*).

Inabili e minorati - Legge quadro per i diritti delle persone handicappate - Interventi speciali per gli handicappati - Coordinamento con gli altri servizi sociali - Disciplina riservata agli statuti comunali - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata lesione delle competenze legislative e amministrative regionali - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 40, comma secondo; Costituzione, artt. 117 e 118*).

Inabili e minorati - Legge quadro per i diritti delle persone handicappate - Speciali interventi - Modalità di coordinamento con servizi socio-sanitari ed educativi esistenti a livello locale - Disciplina riservata agli statuti comunali - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata irragionevole innovazione della funzione e del contenuto di tali statuti (rispetto alle previsioni della legge n. 142 del 1990) - Inammissibilità della questione per assoluta genericità e difetto di motivazione. (*Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 40, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Inabili e minorati - Legge quadro per i diritti delle persone handicappate - Comitato nazionale per le politiche dell'*handicap* istituito (presso la Presidenza del Consiglio) con compiti consultivi - Possibilità che il Comitato si avvalga solamente di rappresentanti regionali e provinciali e non già che questi ultimi partecipino quali componenti dello stesso comitato - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 41, comma sesto; Costituzione, artt. 117 e 118*).

N. 407 — Sentenza 21 ottobre 1992 Pag. 237

Elezioni - Elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali - Nuove norme - Non candidabilità in relazione a condanne (anche non definitive) per delitti di particolare gravità o a misure di prevenzione - Condizione sopravvenuta dopo l'elezione - Immediata sospensione dalla carica dei presidenti delle giunte regionali o provinciali, degli assessori e dei consiglieri regionali o provinciali - Adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con provvedimento prefettizio - Ricorso della Provincia di Trento - Ritenuta configurazione di nuova forma di controllo sugli organi provinciali - Non fondatezza della questione. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, commi quarto-bis e quarto-ter, introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 49 e 51*).

Elezioni - Elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali - Nuove norme - Non candidabilità in relazione a condanne per delitti di particolare gravità o a misure di prevenzione - Situazione sopravvenuta dopo l'elezione - Immediata sospensione dalla carica - Natura meramente dichiarativa e ricognitiva del provvedimento - Assenza di qualsivoglia valutazione sull'attività degli organi regionali e provinciali - Attinenza alla materia del controllo sugli organi - Esclusione. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, commi quarto-bis e quarto-ter, introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16*).

INDICE SOMMARIO

N. 374 — Sentenza 9 luglio 1992 Pag. 7

Impiego pubblico - Dirigenti degli enti pubblici (nella specie: direttore generale dell'E.N.P.A.I.A.) - Collocamento a riposo - Limite di età - Trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età ed entro il settantesimo (come previsto per i dirigenti civili dello Stato), per conseguire il diritto al massimo della pensione - Omessa previsione - Non fondatezza della questione. (*D.L. 27 dicembre 1989, n. 413 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37 -, art. 1, comma quarto-quinquies; Costituzione, art. 3*).

Impiego pubblico - Collocamento a riposo - Regola generale - Possibili deroghe - Previsione affidata alla discrezionalità del legislatore, nel limite della ragionevolezza - Estensione della deroga ad altre categorie di dipendenti, con sentenza additiva - Esclusione.

N. 375 — Ordinanza 9 luglio 1992 » 15

Ordinamento giudiziario - Istituzione del giudice di pace - Ricorsi in via principale della Regione Trentino-Alto Adige, delle Province di Bolzano e di Trento - Successiva rinuncia ai ricorsi - Accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri - Estinzione del processo. (*Legge 21 novembre 1991, n. 374, artt. 2, 2, comma secondo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 39, 40, comma primo, 41, 41, comma terzo, 42, 44, 47 e 49, nonché, in subordine, artt. da 17 a 34, 44 e 47, comma secondo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, cifra 29, 16, comma primo, 89, 94, 95, 96, 103, 107; Costituzione, artt. 3 e 5; d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, art. 28*).

N. 376 — Ordinanza 9 luglio 1992 » 19

Previdenza e assistenza sociale - Diritto alle prestazioni previdenziali - Azione giudiziaria - Termini posti a pena di decadenza, a seguito di interpretazione autentica - Limitata efficacia retroattiva della norma - Lamentata disparità di

Elezioni - Elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali - Nuove norme - Non candidabilità in relazione a condanne (anche non definitive) o a misure di prevenzione - Immediata sospensione dalla carica dei titolari di cariche elettive regionali o provinciali e non anche dei titolari di analoghe cariche elettive nazionali (membri del Parlamento e del Governo) - Ritenuto trattamento differenziato a favore di questi ultimi - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, commi quarto-bis e quarto-ter, quarto-septies e quarto-opties - introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e comma terzo, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; Costituzione, art. 3*).

Elezioni - Elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali - Nuove norme - Impugnazione in via diretta, da parte della Provincia di Trento - Dedotta violazione del principio di eguaglianza - Eccezione di inammissibilità, per influenza della censura sulla sfera di autonomia garantita alla ricorrente Provincia - Reiezione - Ammissibilità della questione.

Elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali - Eletti o nominati da organi regionali o provinciali (consiglio o giunta, presidenti o assessori) - Non candidabilità in relazione a condanne per delitti di particolare gravità o a misure di prevenzione - Immediata sospensione dalla carica - Ricorso della Provincia di Trento - Asserita violazione di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici provinciali, e di vigilanza sugli enti locali - Non fondatezza della questione. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma terzo, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 n. 1, e 54*).

Regioni e Province in genere - Materie di competenza regionale o provinciale - Elezioni e nomina presso le Regioni e gli enti locali - Intervento legislativo dello Stato - Sua eccezionalità e connessione con valori costituzionali - Legittimità.

Impiego pubblico - Personale dipendente da amministrazioni pubbliche e da enti regionali, provinciali o locali - Condanna per delitti di particolare gravità o applicazione di misure di prevenzione - Immediata sospensione dalla funzione o dall'ufficio ricoperti ovvero decadenza di diritto - Asserita indebita disciplina di materia riservata alla competenza della Provincia (di Trento) - Non fondatezza della questione. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, commi quarto-septies e octies, introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; Statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 8 n. 1*).

trattamento, con incidenza sul diritto alle prestazioni previdenziali ed indebita interferenza nella funzione giurisdizionale - Manifesta infondatezza delle questioni. (D.L. 29 marzo 1991, n. 103 - convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166 -, art. 6; Costituzione, artt. 3, 38, 24, 25, 101, 102, 104, 136).

Previdenza e assistenza sociale - Diritto alle prestazioni previdenziali - Termini a pena di decadenza - Ritenuto ripristino di disposizione già dichiarata illegittima - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 29 marzo 1991, n. 103 - convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166 -, art. 6; Costituzione, art. 136).

N. 377 — Ordinanza 9 luglio 1992 Pag. 23

Ambiente - Zone di particolare interesse ambientale - Vincoli posti a tutela di esse - Violazioni - Assoggettamento a sanzioni amministrative e non anche a sanzioni penali - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-sexies, aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431; Costituzione, artt. 3 e 9, comma secondo).

Ambiente - Tutela - Carattere unitario del bene tutelato - Salvaguardia anche da interventi minori che ne compromettano l'integrità.

Reati e pene - Principi costituzionali - Principio di legalità delle pene - Inderogabilità - Pronunce additive in materia penale - Esclusione. (Costituzione, art. 25; cod. pen., art. 1).

N. 378 — Ordinanza 9 luglio 1992 » 27

Processo penale - Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere per infermità psichica - Applicazione della misura di sicurezza (del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario) - Possibilità per il G.I.P. di tener conto di circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione - Preclusione - Nesso di pregiudizialità con altra questione di costituzionalità - Sospensione del giudizio. (Cod. proc. pen., art. 426, lett. c; Costituzione, artt. 3 e 24).

Processo penale - Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere - Evidente difetto di imputabilità - Conseguente esclusione del dibattimento e delle connesse garanzie - Ritenuta irragionevole compressione del diritto di difesa, con ingiustificata disparità di trattamento (rispetto a imputa-

di lavoro - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma sesto; Costituzione, artt. 3 e 38*).

Previdenza e assistenza sociale - Cumulo di pensioni integrate al minimo - Conservazione del trattamento integrato per una sola delle pensioni - Denuncia di irrazionale ricorso alla interpretazione autentica, con effetti lesivi della garanzia del diritto dei lavoratori a prestazioni adeguate alle esigenze di vita e altresì preclusivi dell'efficacia delle sentenze della Corte costituzionale, nonché lamentata riproduzione in decreto-legge di disposizione già espunta, in sede di approvazione, dalla legge n. 412 del 1991 - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.L. 21 gennaio 1992, n. 14 - non convertito, art. 4, comma primo; Costituzione, artt. 3, 38, 77, e 136*).

N. 411 — Ordinanza 21 ottobre 1992 Pag. 275

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Ritardato pagamento - Interessi legali - Calcolo con detrazione dalle somme spettanti per il maggior danno - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento dei crediti previdenziali rispetto ai crediti di lavoro - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma sesto; Costituzione, artt. 3 e 38*).

N. 412 — Sentenza 21 ottobre 1992 » 279

Università e istituzioni di alta cultura - Giudizi di idoneità a professore associato - Categorie ammesse alla terza tornata dei giudizi - Esclusione degli incaricati (per un triennio) di insegnamento in facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione (ex art. 100 del d.P.R. n. 382 del 1980) - Eccezione di inammissibilità, per mancata impugnazione delle norme derogatorie del regime generale relativo a tali giudizi - Reiezione - Rilevanza della questione sollevata. (*Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, comma terzo, n. 1; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50 n. 1; legge 6 ottobre 1982, n. 724, art. 20; legge 25 agosto 1982, n. 604, art. 20*).

Università e istituzioni di alta cultura - Giudizi di idoneità a professore associato - Categorie ammesse alla terza tornata dei giudizi - Esclusione degli incaricati (per un triennio) di insegnamento in facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione (ex art. 100, lett. d) del d.P.R. n. 382 del 1980) - Lamentata irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento - Non fondatezza della questione. (*Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, comma terzo, n. 1; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50 n. 1; Costituzione, artt. 3 e 97*).

- N. 413 — Ordinanza 21 ottobre 1992 Pag. 293

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Concessione ai condannati per delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione e partecipazione ad associazione di stampo mafioso - Possibilità di ottenere il beneficio solo in assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o eversiva - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di condannati (per i quali la concessione del beneficio è subordinata a condizioni probatorie meno onerose), con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma primo, parte prima, introdotto dall'art. 1, comma primo, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203; Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27, comma terzo).

- N. 414 — Ordinanza 21 ottobre 1992 » 297

Processo penale - Misure cautelari - Richiesta in via «esclusiva» del P.M. - Possibilità per il giudice di disporre la misura richiesta o di rimettere in libertà l'imputato - Asserita conseguente violazione del principio di adeguatezza delle misure cautelari (come stabilito dalla direttiva della legge delega) - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 291-bis, recte: art. 291, comma primo-bis; Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 2 n. 59 della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

- N. 415 — Ordinanza 21 ottobre 1992 » 301

Processo penale - Imputato detenuto o internato - Richiesta di rito abbreviato - Notificazione all'autorità giudiziaria - Facoltà di compierla mediante atto ricevuto dal direttore dell'istituto o da un ufficiale di polizia giudiziaria - Ritenuta esclusione - Denunciata disparità di trattamento tra imputati, con compressione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 123; norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 44; Costituzione, artt. 3 e 24).

- N. 416 — Sentenza 22 ottobre 1992 » 305

Separazione di coniugi - Procedimento - Modifica delle condizioni di separazione - Provvedimenti riguardanti la prole - Intervento obbligatorio del pubblico ministero (così come prescritto per la modifica di analoghi provvedimenti in caso di divorzio) - Ritenuta esclusione - Interpretazione riferibile sia al testo originario sia al testo novellato della disposizione codicistica. (Cod. proc. civ., art. 710; legge 29 luglio 1988, n. 331, art. 1).

Separazione di coniugi - Riforma del diritto di famiglia - Procedimento di separazione e procedimento di divorzio - Norme procedurali - Intento legislativo diretto alla loro assimilazione - Residuale differenziazione tra le due discipline - Carenza di giustificazione.

Filiazione - Tutela dei figli minori - Esigenza prioritaria - Giurisprudenza costituzionale in materia - Applicazioni particolari.

Separazione di coniugi - Procedimento - Modifica delle condizioni di separazione - Provvedimenti riguardanti la prole - Intervento obbligatorio del pubblico ministero - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale sopravvenuta (dal 12 marzo 1987). (*Cod. proc. civ., art. 710, nel testo precedente a quello sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331; Costituzione, art. 3*).

Separazione di coniugi - Procedimento - Modifica delle condizioni di separazione - Provvedimenti riguardanti la prole - Intervento obbligatorio del pubblico ministero - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale consequenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87). (*Cod. proc. civ., art. 710, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331*).

N. 417 — Sentenza 22 ottobre 1992 Pag. 313

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Indennità premio di fine servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L. - Indennità maturate nel periodo anteriore al 17 luglio 1986 - Imponibile da assoggettare all'imposta - Detrazione di somma pari alla percentuale dell'indennità corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'I.N.A.D.E.L. - Mancata previsione - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 26 settembre 1985, n. 485 - recte: 482 -, artt. 2 e 4, commi primo e quarto; Costituzione, artt. 3, e 53*).

N. 418 — Sentenza 22 ottobre 1992 » 319

Protezione civile - Servizio nazionale della protezione civile - Istituzione e disciplina - Attività di protezione delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e delle istituzioni, pubbliche o private, presenti sul territorio - Promozione e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri (o,

per sua delega, del Ministro per la protezione civile) - Ricorso della Regione Lombardia - Pretesa indebita invasione di sfere di competenza riservate alle Regioni in materia di «urbanistica» e di «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale» - Non fondatezza della questione. (*Legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 1, commi primo e secondo; Costituzione, art. 117*).

Protezione civile - Servizio nazionale della protezione civile - Istituzione e disciplina - Finalità - Esigenza di unitarietà di direzione delle attività di protezione - Poteri di promozione e coordinamento - Conferimento al Governo - Coerenza con le prescrizioni costituzionali. (*Legge 24 febbraio 1992, n. 225; Costituzione, art. 95*).

Protezione civile - Ambito materiale - Coincidenza con materie riservate alla competenza regionale (urbanistica, difesa del suolo, lavori pubblici) - Esclusione. (*Legge 24 febbraio 1992, n. 225; Costituzione, art. 117; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 70*).

Protezione civile - Servizio nazionale della protezione civile - Istituzione e disciplina - Dipartimento della protezione civile, classificazione di eventi calamitosi, predisposizione dei programmi nazionali di previsione e prevenzione dei rischi, di soccorso e per l'attuazione delle misure di emergenza - Ricorso della Regione Lombardia - Pretesa indebita invasività di competenze regionali - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 1, comma terzo, 2, 4, comma primo; Costituzione, art. 117*).

Protezione civile - Servizio nazionale della protezione civile - Disciplina - Possibilità di nomina di commissari delegati e conferimento al prefetto di poteri di direzione dei servizi di emergenza a livello locale - Asserita irragionevolezza della previsione, con indebita invasione di competenze regionali - Ricorso della Regione Lombardia - Non fondatezza della questione. (*Legge 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 5, comma quarto, e 14; Costituzione, art. 117*).

N. 419 — Ordinanza 22 ottobre 1992 Pag. 329

Impresa e imprenditore - Panificazione - Panifici di nuovo impianto - Autorizzazione della Camera di commercio - Ritenuta necessità anche per l'esercizio di attività industriale non coincidente con l'ambito locale (provinciale) di autorizzazione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché della libertà di iniziativa economica - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 31 luglio 1956, n. 1002, art. 2; Costituzione, artt. 3, 41 e 97*).

- N. 420 — Ordinanza 22 ottobre 1992 Pag. 333

Edilizia ed urbanistica - Reati - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincoli paesistici - Previsione di minimi edittali elevati - Impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena - Asserita disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di concorso del reato (contravvenzionale) con altra ipotesi delittuosa più grave - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, comma primo, lett. c; Costituzione, art. 3*).

Edilizia e urbanistica - Reati - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo paesistico - Misura della pena edittale - Impossibilità di concedere la sospensione condizionale - Eccessiva afflittività della pena in contrasto con il principio della sua funzione rieducativa - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, comma primo, lett. c; Costituzione, art. 27, comma terzo*).

- N. 421 — Ordinanza 22 ottobre 1992 » 337

Titoli di credito - Reati - Emissione di assegni a vuoto - Nuova disciplina sanzionatoria - Disposizioni transitorie - Fatti commessi prima della legge (n. 386 del 1990) - Pagamento degli assegni ed accessori nel termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore - Improcedibilità dell'azione penale - Lamentata impossibilità per il fallito di usufruire del beneficio - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 11; Costituzione, art. 3*).

- N. 422 — Ordinanza 22 ottobre 1992 » 341

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Limite di tre anni di pena inflitta (rilevante ai fini della concessione del beneficio) - Determinazione con riferimento alla sola pena residua da espiare, anche nell'ipotesi di pena originariamente irrogata superiore ai tre anni per un unico reato - Prospettata violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a qua*. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, commi primo; Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 97, comma primo*).

- N. 423 — Ordinanza 22 ottobre 1992 » 345

Servizio militare - Servizio di leva - Dispensa - Soggetto il cui fratello, di età inferiore ai quarant'anni, abbia già goduto di riduzione o dispensa dalla ferma di leva - Esclusione dal beneficio - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge*

N. 429 — Sentenza 23 ottobre 1992 Pag. 401

Questione di legittimità costituzionale - Parametro costituzionale - Interpretazione - Criteri. (*Costituzione, art. 103*).

Tribunali militari - Giurisdizione in tempo di pace - Principi costituzionali e definizione legislativa.

Forze armate - Appartenenza alle Forze armate - Nozione costituzionale e legislativa - Coincidenza tra le due nozioni - Esclusione. (*Costituzione, art. 103, comma terzo*).

Reati militari - Giurisdizione in tempo di pace - Cognizione da parte della giurisdizione ordinaria e della giurisdizione militare - Prevalenza del significato della norma costituzionale in materia - Conseguente rapporto di regola ed eccezione tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione dei tribunali militari. (*Cod. pen. mil. pace, artt. 3, 5, e 263; Costituzione, art. 103, comma terzo*).

Tribunali militari - Giurisdizione in tempo di pace - Assoggettamento a tale giurisdizione dei soggetti ai quali è applicabile la legge penale militare, anziché dei soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Cod. pen. mil. pace, art. 263; Costituzione, art. 103, comma terzo*).

N. 430 — Sentenza 23 ottobre 1992 » 409

Processo penale - Dibattimento - Citazione del responsabile civile (non citato né intervenuto all'udienza preliminare) - Termine a comparire di venti giorni - Ritenuta inapplicabilità al responsabile civile - Conseguente disparità di trattamento, rispetto all'imputato e alla parte offesa, con incidenza sull'esercizio del diritto di difesa - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Cod. proc. pen., art. 83; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Questione di legittimità costituzionale - Norme di legge oggetto della questione o riferibili ad essa - Possibilità di interpretazioni diverse - Prevalenza del significato conforme a Costituzione. (*Cod. proc. pen., art. 429, commi terzo e quarto*).

N. 431 — Sentenza 23 ottobre 1992 » 415

Questione di legittimità costituzionale - Norma legislativa oggetto della questione - Puntualizzazione della censura alla luce di sentenza di parziale illegittimità costituzionale - Necessità - Conseguente riconduzione dei termini della questione ad un diverso comma della disposizione impugnata. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, comma terzo - recte: quarto*).

N. 427 — Sentenza 23 ottobre 1992 Pag. 361

Questione di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso della Provincia di Bolzano - Prospettazione di censure riguardanti cumulativamente più norme - Eccezione di inammissibilità per genericità dell'impugnativa - Reiezione.

Impresa e imprenditore - Innovazione e sviluppo delle piccole imprese - Interventi statali - Disciplina legislativa - Finalità, natura e settori di intervento. (*Legge 5 ottobre 1991, n. 317*).

Impresa e imprenditore - Innovazione e sviluppo delle piccole imprese - Interventi statali - Disciplina statale - Interferenza con attribuzioni proprie di enti regionali e provinciali - Fondamento nell'interesse nazionale, non frazionabile a livello locale. (*Legge 5 ottobre 1991, n. 317*).

Impresa e imprenditore - Innovazione e sviluppo delle piccole imprese - Interventi statali - Agevolazioni finanziarie - Destinatari - Individuazione di imprese operanti in settori di competenza regionale o provinciale - Ricorsi della Provincia di Trento e della Regione Lombardia - Asserita violazione di potestà legislativa esclusiva o concorrente degli enti di autonomia - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 1, commi secondo e terzo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 9, 18 e 20; 9 nn. 3 e 8; e 16; Costituzione, art. 117; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 56, 63 e 84*).

Impresa e imprenditore - Innovazione e sviluppo delle piccole imprese - Interventi statali - Disciplina legislativa - Natura di intervento straordinario di programmazione economica - Limitazione nel tempo - Rispondenza all'interesse nazionale. (*Legge 5 ottobre 1991, n. 317*).

Impresa e imprenditore - Innovazione e sviluppo delle piccole imprese - Interventi statali - Agevolazioni finanziarie sotto forma di crediti di imposta e contributi in conto capitale - Gestione - Riserva allo Stato - Ricorsi della Provincia di Trento e della Regione Lombardia - Asserita indebita invasione di competenze regionali e provinciali - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 ottobre 1991, n. 317, artt. 5, 6, 7, 8, 10, e 12; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 9, 18 e 20; 9 nn. 3 e 8; 15 e 16; Costituzione, artt. 117, 118 e 119*).

Impresa e imprenditore - Innovazione e sviluppo delle piccole imprese - Interventi statali - Agevolazioni finanziarie - Requisiti delle piccole imprese da ammettere alle agevolazioni, settori di attività finanziabili, incompatibilità fra le agevola-

N. 392 — Sentenza 7 ottobre 1992 Pag. 141

Questione di legittimità costituzionale - Legge regionale in materia di impiego del personale dipendente - Parametro - Norme interposte - Legge quadro sul pubblico impiego - Validità del richiamo a tale legge - Ammissibilità della questione. (*Costituzione, art. 117; legge 29 marzo 1983, n. 93*).

Regione Liguria - Dipendenti regionali - Necessità di permanenza all'estero ai fini di adozione di minore straniero - Congedo straordinario retribuito per la durata massima di un mese - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Liguria riapprovata il 26 febbraio 1992, art. 4; Costituzione, art. 117; legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 4*).

Impiego pubblico - Congedi straordinari - Principi stabiliti dalla legislazione statale - Necessaria osservanza - Disciplina regionale difforme - Esclusione, salvo il caso di riconosciute specifiche esigenze proprie delle Regioni interessate.

Regione Liguria - Dipendenti regionali - Trattamento economico - Congedo straordinario per malattia della prole di età inferiore a tre anni - Retribuzione per complessivi due mesi nell'arco di ciascun anno del triennio - Asserita violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro sul pubblico impiego - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Liguria riapprovata il 26 febbraio 1992, art. 1, comma secondo; Costituzione, art. 117; legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 4*).

N. 393 — Sentenza 7 ottobre 1992 » 147

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorsi delle regioni contro leggi dello Stato - Deducibilità di violazione di precetti costituzionali non contenuti nel titolo V della Costituzione - Ammissibilità - Condizione.

Edilizia e urbanistica - Programmazione urbanistica territoriale - Programma integrato di intervento - Disciplina statale - Caratteristiche e soggetti legittimati alla formazione del programma integrato - Asserita indebita invasione di competenze regionali in materia di programmazione urbanistica e di edilizia residenziale pubblica - Non fondatezza della questione. (*Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 16, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 115, 117 e 118*).

Edilizia e urbanistica - Programmazione urbanistica territoriale - Programma integrato di intervento - Disciplina statale - Possibile incidenza nell'ordine delle funzioni e delle competenze degli enti locali, qual è definito dalla legge n. 142 del 1990 - Non fondatezza della questione. (*Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 16, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 3, 115, 117 e 118; legge 8 giugno 1990, n. 142, artt. 3 e 15*).

Impresa e imprenditore - Innovazione e sviluppo delle piccole imprese - Interventi statali - Autorizzazione alla cassa per il credito alle imprese artigiane a taluni interventi, ulteriori rispetto ai suoi compiti statutari - Ricorsi della Provincia di Trento e della Regione Lombardia - Asserita lesione di competenze regionali e provinciali - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 41; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 9, 18 e 20; 9 nn. 3 e 8; 15 e 16; Costituzione, artt. 117, 118 e 119; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 109*).

Impresa e imprenditore - Innovazione e sviluppo delle piccole imprese - Interventi statali - Copertura dei relativi oneri a carico del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica - Ricorsi delle Province autonome e della Regione Lombardia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria provinciale, nonché di norme interposte - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 43; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 15 e Titolo VI; d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, art. 5; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi primo e secondo; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 110 e 126; legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 3; Costituzione, artt. 117, 118, 119*).

Fonti del diritto - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - Norme di attuazione - Possibilità di attribuire ad esse significati incompatibili con le previsioni statutarie - Esclusione. (*D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, art. 5; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 15*).

N. 428 — Sentenza 23 ottobre 1992 Pag. 395

Pensioni - Assicurazione generale obbligatoria - Titolari di pensione di anzianità, liquidata con l'apporto della contribuzione volontaria - Diritto alla pensione di vecchiaia, al raggiungimento dell'età pensionabile - Ricalcolo della pensione sulla base della sola contribuzione obbligatoria, qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato - Esclusione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma ottavo; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 38, commi primo e secondo*).

Pensioni - Trattamento pensionistico dovuto a posizione assicurativa mista (contribuzione obbligatoria e volontaria) - Deteriore considerazione rispetto al trattamento ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria - Irragionevolezza.

ni e Province autonome - Ricorso della Provincia di Trento e della Regione Lombardia - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 ottobre 1991, n. 317, artt. 17-24, e 27; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 9, 18 e 20; 9 nn. 3 e 8; 15, e 16; Costituzione, artt. 117 e 118*).

Impresa e imprenditore - Innovazione e sviluppo delle piccole imprese - Interventi statali - Agevolazioni finanziarie - Ricorso della Provincia di Trento e della Regione Lombardia - Potere sostitutivo del Ministro, in caso di inerzia delle regioni e province negli adempimenti loro assegnati - Previa diffida ad adempiere (in un termine determinato) - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 21, comma quinto, e art. 27, comma nono*).

Impresa e imprenditore - Innovazione e sviluppo delle piccole imprese - Interventi statali - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Estensione a norma di mero rinvio (ad altra dichiarata illegittima) - Esclusione. (*Legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 27, comma nono*).

Impresa e imprenditore - Innovazione e sviluppo delle piccole imprese - Interventi statali - Agevolazioni a consorzi e cooperative di «garanzia collettiva fidi» - Ricorsi della Provincia di Trento e della Regione Lombardia - Asserita lesione di competenze regionali e provinciali - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 ottobre 1991, n. 317, artt. 29-33; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 9, 18 e 20; 9 nn. 3 e 8; 15 e 16; Costituzione, artt. 117, 118 e 119*).

Impresa e imprenditore - Innovazione e sviluppo delle piccole imprese - Interventi statali - Individuazione dei «distretti industriali» - Indirizzi e criteri riservati a determinazioni ministeriali - Ricorsi della Provincia di Trento e della Regione Lombardia - Asserita lesione di competenze regionali e provinciali - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 36; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 9, 18 e 20; 9 nn. 3 e 8; 15 e 16; Costituzione, artt. 117, 118 e 119; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 65*).

Impresa e imprenditore - Innovazione e sviluppo delle piccole imprese - Interventi statali - Istituzione di un «servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato» - Ricorsi della Provincia di Trento e della Regione Lombardia - Asserita lesione di competenze regionali e provinciali - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 39; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 9, 18 e 20; 9 nn. 3 e 8; 15 e 16; Costituzione, artt. 117, 118 e 119*).

- N. 408 — Sentenza 21 ottobre 1992 Pag. 257

Sanità pubblica - Servizi di alta specialità - Esercizio - Determinazione dei requisiti delle strutture sanitarie - Decreto ministeriale - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna - Lamentata individuazione di bacini di utenza di dimensioni superiori alla popolazione residente nella regione - Conseguente eliminazione delle prestazioni di alta specialità nel territorio isolano - Inammissibilità del ricorso. (*Decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992; Statuto speciale Regione Sardegna, artt. 4 lett. i, e 6; d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, art. 20*).

- N. 409 — Sentenza 21 ottobre 1992 » 261

Società - Società di persone - Fusione in una società di capitali - Opposizione dei creditori alla fusione - Termine - Decorrenza dalla iscrizione della delibera di fusione, anziché dalla effettiva conoscenza, da parte dei creditori, dell'avvenuta fusione - Prospettata lesione del diritto di difesa dei creditori e della parità di trattamento (rispetto all'ipotesi di trasformazione della società) - Inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. (*Cod. civ., artt. 2503 e 2504; Costituzione, artt. 3 e 24*).

- N. 410 — Ordinanza 21 ottobre 1992 » 269

Previdenza e assistenza sociale - Controversie - Ratei pregressi delle prestazioni previdenziali - Provvedimenti dell'Istituto - Azione giudiziaria - Termini a pena di decadenza dal diritto ai ratei - Efficacia retroattiva della norma, salvo che per i processi in corso (alla data della sua entrata in vigore) - Ingiustificata discriminazione tra soggetti che abbiano proposto l'azione giudiziale prima o dopo tale data - Effetto privativo della loro tutela previdenziale, con incidenza sull'indipendenza della funzione giurisdizionale e sulla efficacia delle sentenze della Corte costituzionale - Manifesta infondatezza della questione. (*D.L. 29 marzo 1991, n. 103 - convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, art. 6, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 3, 38, comma secondo, 101, 102, 104 e 136*).

Previdenza e assistenza sociale - Ritardato pagamento delle prestazioni - Interessi legali - Calcolo con detrazione dalle somme spettanti per il maggior danno - Asserita ingiustificata discriminazione dei crediti previdenziali rispetto ai crediti